

TORNATA DELL'8 GENNAIO 1858

PRESIDENZA DEL GENERALE QUAGLIA DECANO D'ETÀ.

SOMMARIO. *Omaggio — Seguito della verificaione dei poteri e della discussione sull'elezione del collegio di Sassari in capo del canonico Marongiu — Proseguono i dibattimenti intorno all'eleggibilità dei canonici — Il deputato Mazza termina il suo discorso contro le conclusioni dell'uffizio, che sono per la convalidazione — Discorso dei deputati Crotti e Cavour Gustavo, nel senso dell'ammissione — Repliche dei deputati Scavini, Mamiani, Gastaldetti e Genina — Osservazioni dei deputati Brofferio e Rignon — Replica del deputato Della Motta — Chiusura della discussione — Riassunto del relatore Montagnini — Proposizione pregiudiziale del deputato Crotti; rigettata — Proposta del deputato Despina e di altri nove deputati per votazione segreta sulle conclusioni dell'uffizio; rigettata — Votazione pubblica per appello nominale, e annullamento dell'elezione del collegio di Sassari — Riserve del deputato Costa di Beauregard — Convalidamento delle elezioni di La Motte Servolex, di Alassio e di Bosa — Relazione sull'elezione del collegio di Carmagnola, e proposizione dell'uffizio per l'annullamento, o per un'inchiesta in via subordinata — Opposizioni dei deputati Vallauri, Cais e Genina — Schiarimenti e parole in difesa delle conclusioni dei deputati Tecchio relatore, Rattazzi ministro, e Capriolo — L'elezione è annullata.*

La seduta è aperta alle ore 1 pomeridiane.

LEARDI, segretario juniore, dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Debbo annunziare alla Camera che il rettore dell'Università di Torino ha fatto omaggio di 200 esemplari dell'*Orazione inaugurale degli studi di questo regio Ateneo*, letta il 3 del passato novembre dal professore teologo collegiato Barone.

Sarà distribuita a domicilio ai signori deputati.

SEGUITO DELLA VERIFICAIONE DEI POTERI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione dei dibattimenti sull'elezione del collegio di Sassari e sull'eleggibilità dei canonici.

La parola spetta al deputato Mazza per la continuazione del suo discorso di ieri.

MAZZA. Continuando il discorso da me interrotto, per l'ora tarda, nella seduta di ieri, mi permetta la Camera di ricapitolare brevemente le cose dette e venire rapido alla conclusione.

Primieramente, ebbi l'onore di dire alla Camera che il precedente ripetutamente invocato dagli onorevoli nostri oppositori non era in alcun modo attendibile nella deliberazione che sta oggi per prendere la Camera.

Siccome è questa la prima volta che si tratta la que-

stione generale se l'esclusione contemplata dall'articolo 98 della legge elettorale debba estendersi ai canonici aventi cura di anime o giurisdizione con obbligo di residenza, io diceva che la sola considerazione che reggere doveva la determinazione della Camera era quella che risultasse dall'intimo convincimento che ciascuno di noi avrebbe potuto farsi in tutta la presente discussione; e qualunque altro rispetto, qualunque altra considerazione sarebbe stata ingiusta e fuor di proposito.

Avvertiva, in secondo luogo, all'onorevole conte di Camburzano, che l'altro precedente da lui invocato, cioè la legge soppresiva di alcune corporazioni religiose, a luogo di favorire la sua tesi, tornava precisamente in suffragio della nostra.

Imperocchè la legge di cui si tratta eccettuò appunto dalla soppressione le collegiate aventi cura d'anime e i capitoli delle chiese cattedrali, come essenzialmente utili, anzi necessari all'amministrazione di quelle chiese. Or bene, perchè vogliamo noi escludere i canonici dalla Camera? Perchè li crediamo utili, anzi necessari all'amministrazione dei sacri luoghi in cui risiedono.

Rispondendo specialmente alle dotte argomentazioni dell'onorevole professore Genina, io notava ancora che la residenza dei canonici era affatto dipendente dalla loro giurisdizione, poichè questa giurisdizione consistendo, al suo dire e al nostro, nel consenso e nel consiglio che il Capitolo deve rendere in certi casi, più rari secondo lui, più frequenti secondo noi, al vescovo, evidentemente non poteva esercitarsi senza l'assidua frequenza dei canonici alle deliberazioni dei loro Capitoli.

Avvertiva poi allo stesso oratore che la giurisdizione, di cui parla l'articolo 98 della legge elettorale, in quanto riguarda i capitoli, non li riguarda già come corpi morali aventi la capacità civile di alienare, di permutare, di compiere tali altri atti di gestione e di amministrazione, ma li riguarda come assemblea deliberante. Ora, siccome non si può discutere nè deliberare senza che le persone componenti il capitolo intervengano alla deliberazione medesima, è chiaro ed irrepugnabile che la giurisdizione contemplata dall'articolo 98, in quanto concerne i canonici, è affatto applicabile alle persone e non riguarda menomamente l'ente morale dei capitoli stessi.

Faceva finalmente riflettere che così era tanto più da conchiudersi, in quanto che il principio che governa il capo della legge elettorale che riguarda l'incompatibilità non era già un principio di esclusione verso le persone, ma piuttosto d'interdizione rispetto al cumulo di certi uffici con la funzione di deputato. Per la qual cosa il citato articolo 98 non doveva già interpretarsi nel largo senso, come si deve intendere la legge dell'eleggibilità, ma che anzi, per essere liberali, noi dovevamo interpretare quel cumulo di funzioni contemplato dalla legge nel senso più rigoroso che per noi si potesse.

In effetto, se noi lo prendessimo in questo senso rigorosissimo, che cosa avverrebbe? Avverrebbe che noi chiameremmo nel Parlamento deputati della massima indipendenza rispetto al Governo, per quanto riguarda l'esclusione di quei deputati che dal Governo dipendono; ne avverrebbe la miglior scelta assicurata di elezioni, per quanto riguarda l'esclusione di coloro che fossero eletti nei luoghi dove hanno esercitato un comando. Ne avverrebbe finalmente che avremo assicurata al Parlamento la maggior opera, la maggiore assiduità dei rappresentanti, per quanto riguarda l'esclusione di quelle persone che, come i canonici, sono chiamati dalla natura dei loro uffici ad apportare in altra sede e in altre assemblee il concorso dei loro lumi, l'attività della loro vita. (*Bene!*)

Così ho veramente chiarito come la Camera applicherebbe nel senso il più liberale la legge, interpretando il principio della incompatibilità nel modo il più stretto e rigoroso che fosse possibile.

Se non che il deputato Genina ammettendo, fino a un certo segno, e la giurisdizione dei canonici, e l'obbligo della residenza, pur tuttavia diceva potere i canonici conseguire dai loro ordinari tre mesi di vacanze, e nulla impedire che queste vacanze consacrassero all'opera parlamentare; che se maggior tempo richiedesse loro il Parlamento, l'indulto vescovile potrebbe loro concedere la facoltà d'intervenirvi per l'utilità della Chiesa o dello Stato.

Quant'è alle vacanze, mi permetta la Camera e l'onorevole Genina medesimo, che mise avanti questo ripiego, di osservare che, certamente, egli non vorrà che la misura dei lavori parlamentari si ragguagli alle vacanze che possono o non possono avere i canonici.

Quanto è poi all'indulto che possano ottenere dal vescovo, aggiungerò alle fatte, questa semplice osservazione. Da una parte egli è evidente che i vescovi, i quali avranno dato l'indulto d'intervenire al Parlamento per l'utilità dello Stato e della Chiesa, quando essi più non veggano in questo intervento l'utilità dello Stato o della Chiesa, potranno rivocarlo. Dall'altra parte, mi consenta pure d'osservargli l'onorevole Genina, che la Camera partecipa certamente alla sovranità. Ora io gli domando: quale sovranità sarebbe codesta dei canonici deputati, sovranità che il permesso d'un ordinario potrebbe a suo beneplacito conservare o sopprimere? Delle due cose l'una: o il canonico deputato non parteciperebbe come gli altri deputati alla sovranità, e questo non si può ammettere; o bisogna assolutamente conchiudere che l'ufficio di canonico non può essere compatibile con quello di deputato.

Mi pare che, a questo modo, la questione sia ridotta ai suoi ultimi termini.

Mi dolse che nella tornata di ieri il canonico Sotgiu abbia presa l'esclusione, che noi abbiamo intendimento di pronunciare riguardo ai membri dei Capitoli cattedrali e delle collegiate aventi cura d'anime, prendesse, dico, questa esclusione nel senso di un'offesa che per noi si possa arrecare al clero ed alla religione.

Ma, in verità, io non so quale maggior servizio si possa per noi fare alla religione stessa, che assicurare un più assiduo servizio del clero a quelle diocesi, di cui essi, giusta le parole dei sacri canoni, hanno *in solido* l'amministrazione coi loro vescovi. Ma se da una parte mi dolsero le parole del canonico Sotgiu, ancora più gravemente mi affissero quelle che intesi dal labbro dell'onorevole conte di Camburzano.

Egli ci accusò che volevamo pronunciare quest'esclusione non tanto per amore della verità e della giustizia, quanto per ispirito di parte; e andò fino a sciamare: che si voleva gettare l'ostracismo sopra una parte della Camera.

Io credo che simili querele ed accuse non dovrebbero mai risuonare in quest'aula parlamentare. Credo che, per compiere l'opera di cui c'incaricò il paese che qui ci ha mandati, noi dobbiamo reciprocamente rispettare le nostre convinzioni, qualunque siano.

Noi rispettiamo quelle dei nostri avversari politici; vogliano essi pur credere che anche noi operiamo e parliamo in conformità delle nostre.

E come? Son tre giorni che si dibatte la questione se l'articolo 98 deve applicarsi ai canonici capitolari nel senso della esclusione; e noi teniamò per l'affermativa. Ma, buon Dio! si può egli dire questo spirito di parte?

Spirito di parte sarebbe veramente se, in luogo di studiarci di chiarire, per quanto è possibile, le ragioni che ci indussero in questa sentenza, noi ci stendessimo in invettive, in accuse, in querele simili a quelle che abbiamo udito. Ma nulla di tutto questo. Ebbene, io dico che ragionare, che discutere, che cercare da ogni parte, dovunque si presenti, da qualsiasi lato il vero per deliberare in conformità di esso, questo non è cer-

tamente spirito di parte, ma compito di legislatori liberi e degni del loro nazionale mandato. (Bravo! Bene! *dalla sinistra*)

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Galvagno. Non essendo presente, do la parola al deputato Crotti.

CROTTI DI COSTIGLIOLE. J'étais inscrit hier pour exprimer mon opinion sur la grave question de l'éligibilité des chanoines des cathédrales au Parlement; mais mon tour n'est pas arrivé, et d'ailleurs des orateurs distingués ont épuisé, pour ainsi dire, les motifs théologiques et légaux soit pour leur admission, soit pour leur exclusion de la Chambre.

Sous ces deux rapports l'éligibilité a été combattue avec adresse et avec ardeur par mes adversaires politiques; mais elle a été soutenue par une force si puissante de logique par les honorables orateurs de la droite, qu'il ne m'est plus resté de doute sur le droit réel qu'ont les chanoines d'être admis au Parlement national.

Il est résulté de la discussion que les chanoines des cathédrales n'ont pas charge d'âmes; ce point est admis sans contestation; et que la presque nulle juridiction qu'ils exercent à de grands intervalles, ne les oblige nullement à la résidence; que la juridiction réelle n'appartient point au chanoine isolé, mais au corps du chapitre; le chanoine n'apporte qu'un simple concours, et cela dans des cas bien rares, et s'il se trouve absent il peut envoyer son vote par écrit; que la résidence n'est point absolument obligatoire, comme on le prétend, car pour des services d'utilité publique le chanoine peut s'absenter.

La députation étant certainement une cause d'utilité publique de premier ordre, rien ne peut empêcher le chanoine de remplir cet important devoir, comme la charge de l'évêque ne doit pas l'empêcher de venir au Sénat; comme la charge des conseillers d'appel, des ingénieurs en chef et autres employés haut placés ne les empêche pas de s'absenter pour servir la patrie en se rendant à la Chambre.

La subtilité de la remarque des honorables Gastaldetti et Mamiani que le chanoine doit demander le consentement de son supérieur pour accepter la députation, en laissant ainsi percer l'idée de la possibilité d'une pression morale, n'est pas embarrassante; on conçoit facilement que si on admettait une supposition hasardeuse de ce genre pour les ecclésiastiques, il faudrait l'étendre, pour être juste, à tous les employés qui dépendent du Ministère, relativement à la pression morale, bien plus redoutable pour la liberté du vote, que peut exercer l'espoir d'un avancement ou la crainte d'une destitution.

Je ne puis à moins que de regretter l'appui donné hier par l'honorable M. Rattazzi à l'opinion d'exclusion soutenue par mes adversaires politiques, et surtout qu'il ait dit que la Chambre ne devait pas se croire liée par le précédent de dix années d'admission des chanoines et par la discussion très-remarquable qui a déjà eu lieu sur cette question en 1848.

Le peuple ne comprendra certainement pas comment

lui, ministre dans les précédentes Législatures, attende à ce jour où quatre chanoines siègent du côté droit de la Chambre, à soulever une question si restrictive du droit des électeurs et à déclarer ainsi que pendant dix ans le Ministère et les hautes capacités constitutionnelles qui ont siégé dans cette Chambre n'ont pas su interpréter la loi et se sont mépris sur l'esprit du Statut.

Si la Chambre se prononçait pour l'exclusion des chanoines, il n'y a pas de doute que cette décision ferait mauvais effet dans nos campagnes, heureusement si attachées encore au catholicisme; elles verraient, je le pense, dans cette détermination, non le désir exprimé par les honorables députés Gastaldetti et Mamiani, que rien ne puisse éloigner les chanoines de psalmodier les louanges du Seigneur, mais elles y verraient, soyez-en sûrs, un nouvel acte d'hostilité contre le clergé.

Il me reste encore à soumettre à la Chambre une considération assez décisive, qui ressort, à mon avis, du Statut lui-même et qui démontre clairement l'intention du Roi Charles-Albert. Cette considération n'a pas été mise assez en relief dans la discussion.

Le premier article du Statut est celui qui proclame que la religion catholique, apostolique et romaine est la seule religion de l'Etat. Cet article est positif. Il est là comme la base, comme la condition, je dirai, sur laquelle reposent les concessions du souverain relativement aux droits nouveaux de liberté accordés à son peuple.

Le Roi a voulu que toutes les classes de citoyens fussent appelées à siéger dans les Conseils de la nation; bien peu d'exceptions mettent des bornes au choix et à la confiance des électeurs; comment peut-on supposer que la seule classe des ecclésiastiques ne puisse pas, ou presque pas, y être admise?

Les évêques, les vicaires généraux, les pénitenciers, et enfin tous ceux qui ont charge d'âmes, ainsi que tous ceux appartenant à des ordres monastiques, sont déjà exclus de la Chambre, ayant à s'occuper d'une manière spéciale du salut des âmes. Si vous excluez encore les chanoines par des considérations d'une subtilité, selon moi, inadmissible, le clergé sera à peu près banni de la représentation nationale; je dis à peu près, car en Savoie, par exemple, où il n'y a plus de bénéfices et où il y a à peine les curés et les vicaires strictement nécessaires et qui ont charge d'âmes, il n'y aura pas un seul ecclésiastique que les électeurs puissent envoyer à la Chambre.

Certainement, telle n'était point l'intention du Roi Charles-Albert, et, ce qui le prouve, c'est que malgré que les archevêques et les évêques aient charge d'âmes, et malgré que leur présence dans leurs diocèses respectifs soit très-nécessaire, il a jugé indispensable d'en appeler un certain nombre au Sénat pour que les lois civiles, dans les deux Chambres, fussent toutes empreintes de l'esprit catholique du premier article de son Statut.

Quelle que soit la décision que prendra la Chambre, elle ne perdra pas de vue, à l'occasion, que tous les chanoines ne se trouvent pas dans une position identique.

Ainsi, ceux de la Savoie n'ont plus, depuis le concordat de 1801, ni privilèges, ni juridiction, ni charges d'âmes.

J'ai dans les mains un document positif dont je donnerai lecture à la Chambre lorsque je proposerai un examen partiel pour l'élection de chaque chanoine, ainsi que je m'en réserve le droit.

La Chambre qui n'est point encore constituée, qui est déjà privée d'un certain nombre de députés dont l'élection est soumise à l'enquête ou a été annulée, ne devrait pas, à mon avis, trancher une question d'interprétation de la loi pour l'exclusion de toute une classe de citoyens à siéger au Parlement.

Dans la séance de lundi la Chambre a renvoyé à l'époque où elle serait constituée la simple autorisation de délivrer copie authentique d'une protestation contre un de ses membres. Comment pourrait-elle se décider aujourd'hui à interpréter la loi et l'esprit du Statut dans une affaire d'une si haute importance ?

Je propose par conséquent l'admission pour cette Législature des chanoines régulièrement élus, et le renvoi de la décision de cette grave question après que la Chambre sera constituée, que les enquêtes seront terminées, et que tous les collèges électoraux seront représentés.

Je finis en me rapportant au discours de la Couronne, et je prie mes honorables collègues d'interroger leur conscience et de se demander à eux-mêmes si l'auteur du Statut, si le Roi Charles-Albert présidait à nos délibérations, il ne confirmerait pas en 1858 l'élection des chanoines comme il l'a approuvée en 1848, ainsi que l'avait approuvée alors la Chambre. Ma conscience me répond oui. (Bene! a destra)

CAVOUR G. Quando lasciai passare il mio primo turno d'iscrizione senza entrare nelle viscere di questa quistione, volevo studiare il caso particolare dei rapporti dell'onorevole Marongiu cogli abitanti di Bessude, e la connessa quistione di quei canonicati propri alla Sardegna, i quali nel linguaggio volgare si chiamano *decimali*.

Però, siccome nella lunga discussione che ha avuto luogo, nissuno ha creduto trarre da queste considerazioni speciali un motivo di nullità, anch'io tralascierò di trattarla, riservandomi, ove venisse sollevata da altri, di rispondervi.

Per una tacita convenzione tutti gli oratori che mi precedettero hanno trattato in genere della questione della eleggibilità dei canonici, e pertanto io mi credo in diritto di seguirli su questo terreno.

Questa questione a me pare semplicissima: per farcene una idea netta è necessario anzitutto veder che cosa cade in dubbio, e ritenere coll'onorevole relatore dell'ufficio V che non è per nulla una questione di quelle che si dicono *de jure constituendo*: per noi qui si tratta d'interpretare un articolo della legge elettorale, un articolo semplicissimo, il quale, ove si prenda nel senso ovvio e letterale della parola, non avrebbe certamente aperto il campo a parlare molte ore, come fu già fatto in questa questione. Io credo che, trattandosi

d'una locuzione semplice, ovvia, e alla portata di essere capita da tutti, anche da quelli che non hanno fatto profondi studi di diritto canonico, si possa invocare una autorità che, a mio avviso, è più decisiva ancora che non quella dei volumi del diritto canonico, un'autorità a cui certamente l'onorevole Mamiani presterà una grande deferenza e darà forse ancora più peso che non ai decreti di Gregorio IX; questa autorità è quella del dizionario della Crusca.

In fatti qui si tratta d'una parola italiana, d'una parola che corre ai giorni nostri. Io sono andato alla biblioteca della Camera, ho preso l'ultima edizione del vocabolario della Crusca, che è riconosciuto da tutti come la più autentica dichiarazione del vero senso delle parole, ed ho trovato sotto la parola *giurisdizione* la seguente definizione, che mi pare giustissima: *Giurisdizione* è podestà introdotta per pubblica autorità con necessità di rendere altrui ragione e stabilire quello che è conforme all'equità.

Lodo ed encomio questa definizione dell'autore del vocabolario della Crusca. Si aggiungono quindi come sinonimi: Imperio, Podestà, Padroneggio.

Ora qui io domando a chiunque voglia trattare la questione coi lumi del semplice buon senso: vi è un canonico in questa Camera od altrove che eserciti imperio o podestà, che eserciti padroneggio?

Credo che nessuno, nemmeno l'onorevole Gastaldetti vorrà sostenerlo. Vi è qualche canonico, vi è qualche Capitolo il quale eserciti oggi potestà introdotta per pubblica autorità con necessità di rendere altrui ragione? Un povero uomo, a cui si sia fatto torto, e che ricorra ad un canonico od al capitolo per riparazione, potrà egli avere altra risposta se non questa: non posso rendervi ragione: ricorrete all'avvocato fiscale.

L'ultimo inciso esprime il diritto di stabilire quello che è conforme all'equità: ora i canonici regolano bensì la loro condotta conforme all'equità, ma possono essi stabilirla per gli altri? Dunque è evidente che la parola nel suo senso ovvio non si applica a questo caso.

Per me, in verità, dopo avervi detto questo, crederei avere esaurita la quistione, crederei di poter usare le parole di un celebre uomo di Stato francese nel Parlamento di quel paese, in cui, dopo che si era discusso con moltissimo calore in quistione resa oscura da molte parole, la riassunse in una breve sentenza, quindi domandò alla Camera: *Messieurs! est-ce clair?* Così io direi anche quest'oggi: *Messieurs! est-ce clair?*

Ma forse che, dopo quanto fu lungamente allegato in contrario, non si può limitar la cosa a questo semplicissimo argomento?

E qui bisogna che io osservi che si sono scritti libri dotti e ragionevolissimi, encomiati da tutti *sulla fortuna delle parole*. Tutti sanno che da un secolo all'altro le parole talvolta cambiano di significato, e così molto più passando da una lingua all'altra; parole, che sembrano una mera traduzione della prima, arrivano ad avere ben altro significato.

Quindi io dico, che per riconoscere qual senso abbia

la parola *giurisdizione* nel secolo XIX, è cosa poco concludente il ricorrere al secolo di Gregorio IX. Io crederei di no: nel secolo di Gregorio IX la parola latina *iurisdictionis* comprendeva più che in oggi non comprende la parola italiana *giurisdizione*. Infatti nel linguaggio delle decretali dicendo *iurisdictionis*, s'intendeva non solo la vera e propria giurisdizione, ma ancora l'amministrazione.

Uno scolareto, che traduce qualche volta una parola latina pel suo equivalente italiano, è meritamente censurato dal suo maestro di grammatica, perchè anche le parole hanno le loro vicende e fortuna. La scienza sociale essendosi svolta ed avendo progredito già da 3 o 4 secoli, la parola *giurisdizione* non comprende più gli atti amministrativi. Ora tanto l'onorevole Pateri, come l'onorevole Gastaldetti nei loro discorsi che hanno svolti con tanta copia di erudizione, non fecero che applicare il senso antichissimo ed oggi affatto fuori d'uso di questa parola al senso che aveva in quel secolo.

Ma io domando se nel marzo 1848 il legislatore poteva pensare al senso che aveva una parola sei o settecento anni prima. Evidentemente egli prendeva il senso corrente nel suo tempo. Io credo dunque che non vi possa essere dubbio sull'intenzione del legislatore.

E qui per viemmeglio rinforzare questa osservazione, me ne appello a quanto fu detto alcuni giorni sono dall'onorevole Valerio circa l'origine della legge elettorale che ci regge. Tutti sappiamo che il Re Carlo Alberto accettò questa legge tale quale essa venne compilata da una Commissione di cui era presidente il conte Balbo, di illustre e compianta memoria, e di cui gli altri membri furono quasi tutti nel maggio seguente chiamati a sedere nel Parlamento. Questi membri adunque, che nel marzo avevano fatta la legge, nel maggio furono chiamati ad applicarla come deputati in questo recinto; ed a nessuno di essi venne in dubbio che potessero essere esclusi i canonici, ed a nessuno di essi venne in dubbio che una parola italiana, una parola del secolo decimonono dovesse essere interpretata con quelle vecchie ed antiche formole, non dico sotto il rapporto giuridico, perchè dopo quello che ha detto l'onorevole Genina non voglio entrare in questa quistione, ma sotto il rapporto grammatico. In ciò mi appello non solo al dizionario, ma anche all'Accademia della Crusca, che sarebbe la più competente, a mio avviso, a sciogliere questo dubbio.

Ora io dico che il conte Balbo e gli onorevoli suoi colleghi, in quella Commissione, furono e sono i più autorevoli interpreti del significato delle parole che essi hanno suggerite al magnanimo datore dello Statuto, e che furono pienamente adottate. Se dunque essi sedettero per nove anni in questa Camera, ed in cinque diverse Legislature non cercarono mai di sollevare questa quistione, che ora venne mossa per una combinazione di circostanze, dirò di nuovo, che tanto la questione a me sembra semplice e ovvia, che non aggiungerei più altro argomento per dimostrare quella che, a parer mio, è la vera interpretazione dell'articolo 98 della legge

elettorale. Tuttavia furono, nella seduta di ieri, dette alcune cose alle quali mi credo in obbligo di rispondere.

L'onorevole Gastaldetti ci ha solennemente protestato che egli votava colla mano sul petto e in tutta coscienza. Confesso che non ho potuto capire il motivo di questa dichiarazione; nessuno ha mai dubitato che l'onorevole Gastaldetti non votasse in coscienza, come nessuno può dubitare che tutti noi votiamo in coscienza, senza bisogno di dichiararlo in modo così solenne: tutti ci ricordiamo che nell'entrare in Parlamento abbiamo giurato di esercitare il nostro ufficio onestamente, avendo per fine il bene inseparabile del Re e della patria, e il nostro giuramento lo manterremo tutti senza bisogno di altre dichiarazioni.

Io confesso che la solennità data in questa circostanza ad un voto, mi ha fatto venire in mente l'antico adagio: *excusatio non petita fit accusatio*. Non dico che con questo si accusi l'onorevole Gastaldetti, il quale con tanta copia di erudizione e colla più perfetta convenienza aveva giorni prima trattato questa quistione; ma perchè egli ha potuto avere il dubbio che qualcheuno dubitasse della sua buona fede? Mi si affacciano due supposizioni: la prima è che forse, vedendo i suoi argomenti combattuti, e, a mio senso, confutati vittoriosamente dall'onorevole Genina, gli sia sorto nell'animo qualche grave dubbio che prima non aveva; che quindi egli sia stato alquanto travagliato da tale dubbio, epperò abbia forse creduto necessario respingerlo con questa formale dichiarazione.

L'altra interpretazione, che si potrebbe dare a questa insolita dichiarazione, è la seguente: vi sono alcuni deputati che non in questa Camera, ma nella discussione che ebbe luogo negli uffici, hanno emesse sulla teorica dei voti certe opinioni che io non divido, ma che però rispetto, quantunque sieno forse alquanto strane.

Un deputato mi ha detto alcuni giorni fa che, quando si votò un'inchiesta in questa Camera, egli credeva che la maggioranza aveva torto, ma che però per fedeltà alla sua bandiera politica egli aveva votato, non dirò contro la sua coscienza, ma contro il suo sentimento. Un altro deputato, il quale al momento di quella votazione usciva in fretta, ha poi detto che egli usciva perchè non aveva il coraggio di votare una mozione così dura per alcuni dei suoi colleghi, ma che non voleva abbandonare i suoi amici politici. Un altro deputato, nella quistione che presentemente agittiamo, ha detto ieri che egli non era profondo legale, ma che però, non amando che i canonici facessero parte di questa Camera, egli si contentava di una probabilità, di un appiglio della legge che egli non capiva per votare secondo che gli sembrava che una certa convenienza suggeriva. Queste, come già dissi, sono opinioni che io non divido al certo; a queste persone basta una semplice probabilità per pronunciarsi anche in un senso opposto al loro sentimento. Se questa fu la causa per cui l'onorevole Gastaldetti ha creduto che si dovesse protestare, io lo lodo moltissimo; io trovo in questo caso la sua dichiarazione generosa. Io poi non sarò così severo cogli onorevoli

membri che dividono queste opinioni. In tutti i Parlamenti del mondo si sa che certe quistioni si giudicano non sul loro merito intrinseco, ma anche molte volte per certe simpatie ed antipatie.

Ora passo ad osservare che l'onorevole ministro dell'interno ieri ha pronunciato un discorso di cui abbiamo ammirato la nitidezza d'espressione. Io divido pienamente con lui l'opinione sul punto essenziale in questa discussione, cioè quella di sapere come si debba interpretare l'articolo dello Statuto.

Confesso che le parole dell'onorevole ministro dell'interno non mi hanno convinto, perchè mi pare che egli abbia addotti pochi e leggeri argomenti, e ne noterò due in cui mi pare che egli non abbia adoperato quella sua logica ordinariamente così profonda e convincente.

L'uno fu addotto in risposta all'onorevole Bixio. E qui occorre di ricordare in due parole quale fosse l'argomentazione di quest'onorevole deputato.

Egli diceva: secondo il dritto canonico la giurisdizione che una volta avevano i Capitoli cattedrali e che ora non hanno più, si era trasfusa nelle *dignità*, cioè negli arcipreti, arcidiaconi ed altri dignitari, e citava a questo appoggio un trattato che gode di molta stima nella Università di Torino; il trattato del professore Cridis, il quale dice: *Dignitas vocatur canonicatus cui aliqua iurisdictio est annexa*.

Poi soggiungeva l'onorevole Bixio: questo stesso Cridis dice però che ora non vi sono più nei nostri tempi dignità con vera giurisdizione, e che per conseguenza le *dignità* sono divenute semplici uffici canonicali.

L'argomento dell'onorevole Bixio era *a fortiori*.

Diceva egli, se le dignità non hanno più giurisdizione, anche i semplici canonici ne sono privi a più forte ragione; e mi pare che era logico ed inespugnabile.

L'onorevole ministro dell'interno, volendo combatterlo, ha preso un partito, che nei casi molto difficili qualche volta si prende nel foro, di travisare cioè l'argomento del suo avversario, il quale però era stato presentato in una forma molto chiara.

Rispondendo, il ministro diceva: l'onorevole Bixio ha provato che le *dignità* non avessero giurisdizione, ma non ha provato che non l'avessero i canonici. Ma chi prova il più, prova il meno, nè credo che l'onorevole ministro dell'interno possa contestare questo, e per conseguenza non trovo nella sua risposta la sua solita logica di cui sono generalmente ammiratore.

In secondo luogo l'onorevole ministro dell'interno ha dichiarato che i precedenti delle cinque passate Legislature non avevano più al giorno d'oggi nessunissimo valore.

Da principio io ho creduto che egli scherzasse; ma quando ho riconosciuto che egli parlava sul serio, mi sono deciso a prender atto di questa dichiarazione, perchè, se oggi andasse a male la causa dei canonici, nella settima Legislature potrei poi sostenere coll'autorità dell'onorevole ministro dell'interno che questo precedente non ha verun valore.

Ma io dico che con questa teorica non vi sarà mai

niente di stabilito e di fermo: le maggioranze faranno e disfaranno a capriccio quanto vorranno. Si arriverebbe forse, così procedendo, a quello stato di cose in cui dicesi fosse giunta la Repubblica veneta nel periodo del suo decadimento, quando emanavano dalle Quarantarie sentenze contraddittorie, dicenti ora bianco ed ora nero, a cui i forensi dovevano però applaudire, dicendo: *sempre bene!* perchè gli inquisitori di Stato ispiravano loro un certo terrore.

Credo che i precedenti sieno una cosa molto rispettabile, quantunque però, quando nuovi lumi vengano a rischiarare una questione, si possa ritornare sopra i precedenti, non solo di altre Legislature, ma eziandio sui precedenti d'una medesima Legislature. Quando poi si ricorre ad argomenti alquanto zoppicanti, come questo del nullo valore dei precedenti, e ciò si fa da un uomo così abile nelle discussioni, come è il signor ministro dell'interno, ne arguisco che non debbano, in appoggio della causa difesa, esistere valide ragioni; poichè, quando ci fossero state, si sarebbero da un tanto oratore svolte col solito talento.

Debbo puranche rispondere alcun che all'onorevole Mamiani.

Egli fece uno di quei discorsi eloquenti che la Camera ascolta con piacere, che dilettono gli uditori; ma egli uscì dalla nostra questione e trattò sempre quella del diritto da costituirsi. Se si presenterà alla Camera costituita, un progetto di modificazione della legge elettorale, allora tali argomenti saranno forse da esaminarsi e da ribattersi all'uopo. Per ora sono, come dicono i giureconsulti, *irrilevanti* alla presente questione. Uscendo dalla questione, l'onorevole Mamiani entrò in discussione sulla politica del clero e disse al medesimo cose assai amare. Io però non lo seguirò su questo terreno. Dirò soltanto che, mentre egli parlava, ed io aveva fissi gli occhi sopra di lui per non perdere alcuna delle sue parole, osservava pure seduto a lui vicino un deputato che, nell'anno scorso, sedeva al polo della Camera opposto a quello in cui allora si trovava l'onorevole Mamiani, ed il quale trovava arcadiche le dichiarazioni dell'illustre oratore. Nell'udire le durezze che l'onorevole Mamiani avventava contro il clero cattolico, sono certo che l'onorevole Brofferio non l'avrà più trovato arcadico. Io credo inoltre che l'onorevole Mamiani sia stato molto ingiusto nei suoi rimproveri al clero. Siccome però questi sono affatto estranei alla questione, non mi vi soffermerò maggiormente.

Risponderò soltanto ad un appunto da lui fatto alla Chiesa cattolica, perchè in questo momento le Chiese nazionali tendono a far sparire quelle leggiere differenze che non le separavano già dal gran centro dell'unità, ma le costituivano in una condizione speciale di diversità verso la Chiesa madre di tutte le altre Chiese. Io gli ricorderò che, comunque si voglia considerare la Chiesa cattolica, essa è una società la quale ha per mandato di unificare e riunire tutto il genere umano sotto una sola bandiera religiosa, quella della croce. In quest'opera benefica e santa, essa ha sempre progredito

da diciotto secoli costantemente, sebbene lentamente, ed ha di già riunito 200 milioni d'uomini nella stessa fondamentale credenza; essa è quindi persuasa che riunirà una volta tutti gli uomini in una stessa unione fratellevole, che farà cessare gli odii ed i dissidi nazionali. Chi si meraviglierà pertanto che, a fronte di questi fatti, quando la religione cattolica, come diceva due giorni fa e con ragione l'onorevole Robecchi, si trova osteggiata da una dottrina, che egli chiamò la grande eresia dei tempi moderni, cioè dal razionalismo, che le diverse Chiese particolari che costituiscono parti integranti della cattolicità vogliono restringere le loro file e rinunciare a quelle fatali e dolorose divergenze di massime e di usi che esistevano una volta fra di esse ed il clero romano? Chi ardirà censurare per questo santo desiderio di più stretta unità ed il clero gallicano che ha dato e dà tuttora esempi luminosissimi di tante virtù, ed il clero belga ed altri cleri ancora? Quello che l'onorevole Mamiani credette di dover criticare, io anzi lo lodo: ma, come dico, mi rincresce molto di veder trattate in Parlamento queste questioni che non sono per niente legislative.

Dirò ora qualche parola all'onorevole Ara. Egli ha prodotti, come decisioni, due documenti che ebbe la gentilezza pure di comunicarmi; ma neppur essi si riferiscono a quanto forma l'oggetto della presente questione. Essi non mostrano punto che i canonici abbiano giurisdizione. In uno di essi si tratta del fatto del Pontefice Pio VII, il quale per togliere lo scisma che separava la Francia dall'unità cattolica, ha esercitato il più grande atto d'autorità che nell'ordine ecclesiastico sia mai stato fatto da un Sovrano Pontefice. Egli ha domandato, nell'anno 1801, a tutti i vescovi e canonici della Francia la loro dimissione, e ciò per un certo riguardo di convenienza. Infatti egli nella sua lettera, allegata dall'onorevole Ara, dice ai canonici: « Vi domando la rinuncia ai vostri uffici, vi prego a darmela; ma se non me la date, userò della mia piena autorità e vi destituirò. » Ma che c'è mai in quel documento che attribuisca ai canonici una giurisdizione? Là si dice anzi loro che essi saranno dimessi senza alcuna loro colpa, ma soltanto pel bene pubblico della Francia e della religione. Come questo documento possa entrare nella discussione non ho potuto capirlo.

Il secondo documento è un concordato recente dell'attuale pontefice colla Spagna. Anche in questo non si parla di giurisdizione, nè di sentenze date o da darsi dai canonici. Eppure furono allegati questi documenti come cosa seria e capace di sciogliere questa questione!

Quando veggio un avvocato così distinto, così abile come l'onorevole Ara, ricorrere a mezzi così disperati, mi ricordo quegli sforzi eroici che un prode generale d'esercito fa in un campo trincerato invaso da tutte le parti, allorchè, per salvare l'onore delle armi, egli usa di qualunque mezzo per combattere senza speranza della vittoria, ma solo per prolungare una lotta d'onore. L'onorevole Ara non poteva sperare che questi due do-

cumenti avessero molta influenza sulla questione, ma li ha allegati per difendere un ultimo trinceramento.

Non voglio andare più innanzi, chè forse ho già troppo abusato della sofferenza della Camera; dirò solo, terminando, che se noi voteremo come vuole l'onorevole Gastaldetti, colla mano sul petto, il quale, sacerdotale o no, racchiude il cuore di un galantuomo, se noi voteremo pesando i suffragi e non numerandoli, dietro un serio esame della questione, io non dubito che verranno accolte le conclusioni del V ufficio. (Bravo! Bene! *dalla destra*)

PRESIDENTE. Il deputato Scavini ha facoltà di parlare.

SCAVINI. Fino da ieri, parlando l'onorevole conte Mamiani, io aveva chiesta e ottenuta la parola per rispondere al medesimo sopra un punto particolare del suo ben forbito discorso; ma la insorta parlamentare tempesta, di cui tutti fummo spettatori, privò me, come tanti altri, dell'onore già accordatomi.

Ora che la calma è rinata, sofferitemi, o signori, per un momento, e vi prometto di essere brevissimo, nè verrò meno certamente a tale mia promessa.

Io ho sempre ammirato l'ingegno, la bellezza del linguaggio, la facilità della parola e la magniloquenza dell'onorevole Mamiani; ma, con sua buona venia (*pace dixerim sua*), non ho potuto ieri, nè posso oggi, dichiararmi ammiratore dell'argomento che ei volle contro noi canonici desumere dalle parole dell'apostolo San Paolo al suo Timoteo: *nemo militans Deo implicat se negotiis saecularibus; nessuno militante a Dio s'impaccia dei negozi del secolo.*

So che questa obbiezione fu proposta già contro il clero cattolico dall'eretico Giovanni Huss (*Ilarità protungata*) nel Concilio di Costanza, e so insieme che da quei Padri gli furono contrapposte tali e tante osservazioni che ei fu ridotto al più vergognoso e umiliante silenzio. (*Ilarità*) Ma io non entrerò in discussione su questa particolarità. Dimanderò solo all'onorevole preopinante se egli possa assicurarci che siano i soli ministri dell'altare che militano a Dio, e non anche tutti i laici battezzati, che fanno parte della Chiesa di Gesù Cristo, militante in sulla terra, e che non siansi staccati affatto dal seno di sì buona ed amorosa madre; massime che, come fu già osservato dal mio collega, l'onorevole canonico Sotgiu, gli eruditi non ignorano che nel testo greco manca la parola *Deo*.

Verbo dicam, per parlare con Cicerone, o *dirotti molto breve*, ad esprimermi col grande Alighieri, si giustamente gradito all'egregio nostro professore Mamiani: o egli pretende che san Paolo volesse parlare dei canonici, dei quali soli si disputa presentemente nella Camera, e allora si getta da se stesso fuori di strada, poichè ai tempi di quell'apostolo non c'erano per anco nè cattedrali, nè collegiate (*Si ride*); o vuol estendere quelle parole a tutto il clero cattolico, e allora casca nel paralogismo logico *qui nimis probat, nihil probat*.

Sì, o signori, ei proverebbe troppo, ed in conseguenza non proverebbe nulla: oltrepasserebbe, cioè, i termini

della legge elettorale, che sono *restrittivi* ai soli ecclesiastici *aventi cura d'anime, o giurisdizione con obbligo di residenza*, ed escluderebbe così anche i vescovi da Senato.

Passo sopra alle altre censure, le quali il deputato Mamiani mi volle fare, benchè con somma gentilezza (di che lo ringrazio), perchè esse sono da rivolgersi, non a me, ma al legislatore ed alla sua legge elettorale, che usò termini *restrittivi* e non generali.

Sapete poi, o signori, chi sono quegli ecclesiastici che s'impacciano negli affari del secolo contro il precetto dell'apostolo delle genti? Sono quei preti sciagurati che, per ambizione e vanagloria, per avidità di denaro o di onori, per leggerezza di mente o per pravità di cuore, lasciano volontariamente il proprio ministero e le incumbenze al medesimo annesse, e, voltate le spalle a san Pietro, si danno spensieratamente al maneggio delle cose mondane, dimentichi di Dio, della propria coscienza, dell'anima e dell'eternità; ma non sono già coloro che, per obbedienza al superiore, alla legge, al sovrano, al suo Governo, al mandato di una sana e giudiziosa popolazione, si prestano, pel bene pubblico ed in servizio della civile società ad assumere qualche parziale incumbenza negli affari del mondo: passa tra quelli e questi la differenza che passa tra il verbo attivo e il verbo passivo (*Viva ilarità*): quelli sono *gl'impacciantisi nei negozi del secolo; implicanti se negotiis saecularibus*: questi sono *gl'impacciati* da essi. La riflessione mi è somministrata in buon punto dal principe dei filosofi, l'angelico dottore san Tommaso, al quale so che anche l'onorevole Mamiani professa altissima venerazione. Egli dunque m'insegna che quando un ecclesiastico si mette in qualche affare del secolo, indotto dal suo dovere, questi *non implicat se negotiis saecularibus, sed implicatur ab ipsis*. (*Lect. 1. in c. 11, Epist. 2 ad Timoth.*)

Deh, o signori! se poteste leggere nel cuore a noi canonici, che abbiamo la gloria, benchè forse momentanea (*Ilarità*), di trovarci al venerando vostro cospetto, non esitereste, no, un solo istante a giudicare se siamo nel numero degli ecclesiastici *impacciantisi nei negozi del secolo*, oppure nel numero di quelli che sono loro malgrado dai negozi del secolo *impacciati!* (*Vivi segni d'approvazione a destra*)

MAMIANI. Poche parole, per un fatto personale.

Ringrazio di cuore l'onorevole preopinante delle molte lodi e delle urbane censure; mai forse ragioni e obiezioni più sottili non furono condite da maggior cortesia.

Io spero in prima che sia lontanissimo dal suo giudizio il volermi paragonare a Giovanni Huss (*Ilarità*); quanto alle conseguenze del paragone, il secolo me ne guarentisce (*Nuova ilarità*), e sono pienamente sicuro che io non farò la medesima fine di quell'infelice pensatore. Fu ridotto, dice il preopinante, ad un vergognoso silenzio. Ad un silenzio forzato, lo credo certo (*Viva ilarità*); ad un vergognoso, non so, perchè converrebbe prima conoscere le risposte che Huss non ebbe più agio di pubblicare.

Quanto a me, non stimo che io sia costretto ad un

vergognoso silenzio, perchè in verità, anche dopo le spiegazioni dell'onorevole Scavini, mi ostino a credere che quel testo di san Paolo si riferisca soprattutto al clero e non ai laici. Quando si riferisse ai laici, la sentenza suonerebbe talmente assoluta, che niuno dovrebbe adoperarsi e implicarsi nei temporali interessi; il che non potendo stare, la logica, quella stessa a cui fece appello l'onorevole preopinante, forzò i chiosatori, come generalmente si vede usato, ad applicare quella solenne massima al clero, che è la vera e propria milizia di Dio. Perciò appunto san Paolo adoperava la parola *milizia*, volendo dire corpo specialmente dedicato a combattere per la fede.

Che nel testo greco manchi il vocabolo *Theos* o Dio, non so quanto importi al caso; ciò che vi soddisferebbe assai sarebbe se vi si leggesse quel *troppo* che l'onorevole Sotgiu ieri vi riponeva; ma pur troppo il *troppo* non vi è. (*Ilarità*)

Ora pronunzierò poche altre parole in risposta all'onorevole marchese di Cavour.

Egli crede che io abbia voluto far rimproveri al clero. Ciò, in verità, era discosto dalle mie intenzioni. Io ricordava e notava un fatto, cioè a dire, che nella storia della Chiesa è visibile come il suo Governo vada approssimandosi di più in più alle forme di Governo assoluto: è questione di fatto; non se ne giudica la moralità e il pregio. Le conseguenze poi che io venni ritraendo non erano un rimprovero al clero, bensì erano una conferma del grande bisogno che ha lo Stato che il clero mai non invada la vita politica; essendo che l'ubbidienza sua a Roma diventa ciascun giorno più ristretta, divenendo quella più assoluta.

Il deputato Di Cavour mi rimproverava altresì che io abbia divagato dal nostro soggetto. A me certamente non sembra; e spiegherò il perchè in poche parole, per far risparmio alla Camera di un tempo prezioso.

Io proponevami di dimostrare che le eccezioni e restrizioni dell'articolo 98 debbono, in caso di dubbio, essere interpretate in senso largo e non in senso ristretto come altri opinava. Per dimostrare ciò mi conveniva principalmente dar prova che il diritto comune politico al quale partecipa il clero è, rispetto ad esso clero, offeso nella sua sostanza, perchè sempre implicato in molte morali incompatibilità; quindi di queste parlai lungamente, e ciò facendo rimasi sempre e compiutamente nel mio subbietto.

Quanto poi a quello che il deputato Di Cavour affermava essere molto giovevole che il governo della Chiesa diventi ognora più stretto...

CAVOUR G. Io non ho detto questo, scusi...

MAMIANI. Mi parve che facesse le difese...

CAVOUR G. Permetta una parola.

Io ho detto che la Chiesa nel suo complesso mira sempre più ad unificare se stessa e il genere umano; ma non ho parlato di Governo assoluto e dispotico. Prego di rettificare questa espressione.

MAMIANI. Mi sembra tuttavia che l'unificazione molto forte si accosti al Governo assoluto. (*Rumori a*

destra) Ma, se mai fosse stata quella l'idea sua, detto avrei francamente: accettiamo pure la dittatura; il guaio sta in ciò che io guardo e cerco d'intorno e il gran dittatore non lo vedo. (*ilarità*)

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Gastaldetti.

GASTALDETTI. L'onorevole marchese di Cavour volle di una grave questione fare una questione accademica, e quindi mi indirizzò alcune parole contro alcune espressioni che io, tratto quasi a forza, ho ieri pronunziate.

Parlerò in primo luogo della questione accademica; parlerò quindi a difesa delle espressioni di cui mi sono servito, e che mantengo.

L'onorevole Cavour richiama l'interpretazione della legge elettorale al vocabolario della Crusca. I legislatori, se dovessero sempre essere interpretati coi vocabolari, spesso correrebbero pericolo di una applicazione ben lontana dalla loro mente.

Non è alla sola parola che si debba avere riguardo; è all'intendimento del legislatore che vuolsi anche badare nella interpretazione delle leggi.

Un dizionario di una lingua reca la naturale significazione delle parole; ma io non so se un dizionario di una lingua possa sempre rendere il vero e proprio significato delle parole adoperate dal legislatore.

Se il legislatore che dettò la legge elettorale dovesse nell'adoperato vocabolo di *giurisdizione* essere solo interpretato nel senso che a questa parola si attribuisce nel dizionario della Crusca, sarebbe certamente franteso. Quando il legislatore, nell'argomento che ci occupa, parlò di ecclesiastici, vuolsi ritenere siasi riferito a quelle discipline le quali sono riconosciute dalla Chiesa. Quando il legislatore parlò nel significato di disciplina ecclesiastica, di giurisdizione, io non ricorro (me lo consenta il marchese di Cavour) al dizionario della Crusca, ricorro ai dettati, agli statuti della Chiesa. Ora questi dettati, questi statuti della Chiesa confermano la mia interpretazione.

Io non entrerò di nuovo nelle discussioni le quali si sono fatte; credo di avere a sufficienza dimostrato che nel linguaggio della disciplina ecclesiastica la parola *giurisdizione* comprende tutto ciò che appartiene al reggimento ed alla amministrazione delle cose della Chiesa.

Ieri io aveva chiesto la parola per rispondere al deputato Della Motta intorno ad alcuni appunti che egli aveva fatto ad una mia citazione del Concilio di Trento. Egli disse che io aveva arrecata una parte sola di un decreto e che, se avessi addotte le parole che fanno seguito a quello stesso decreto, mi sarei di leggeri accorto che il Concilio di Trento, ben lungi dal riconoscere nei Capitoli delle chiese cattedrali una giurisdizione, poneva anzi in dubbio che questa giurisdizione potesse competere.

Io non ho che una breve osservazione a fare all'onorevole Della Motta. È vero che in quel capo del Concilio di Trento si parla di giurisdizione dei Capitoli di chiese cattedrali in senso da far dubitare se questa giurisdizione

competeva. Prego però l'onorevole Della Motta di avvertire che in quel decreto i Padri tridentini parlano di Capitoli delle chiese cattedrali, i quali sono esenti da giurisdizione.

Il Concilio volle rendere salva è rispettata quella giurisdizione che, oltre l'ordinaria, si fosse acquistata dai Capitoli. In questo senso vogliono essere interpretate le parole a cui egli ebbe ricorso. Ma queste parole non infermano per niente l'autorità delle parole anteriori che io aveva arretrate.

Procedo ora a difendermi contro la censura che volle fare l'onorevole marchese di Cavour alle parole che ho ieri adoperate. Ma la mia difesa, meglio che nelle mie parole, io la trovo nelle parole a cui ho risposto.

L'onorevole Di Camburzano (leggo il rendiconto di ieri del giornale ufficiale), l'onorevole Di Camburzano, citando le parole che io aveva rivolte ai signori canonici, disse: « Del resto anch'io, una mano sulla coscienza, domando: è egli consentaneo all'attuale progredire dei tempi *quest'iniquo ostracismo?* » Con queste parole il deputato Di Camburzano volle porre in dubbio l'equità dell'opinione che io seguiva, anzi la tacciò come tendente ad iniquo ostracismo.

Signori! Io ho la coscienza delle opinioni mie, e ho il coraggio di difenderle, e quindi vedendole fatte segno ad ingiusta accusa dovevo protestare e ho protestato nella stessa formola a cui si attenne l'onorevole di Camburzano, per indicargli che la mia opinione poteva essere ferma quanto la sua, e che con ciò io non credeva di fare cosa contraria all'equità.

Vegga adunque il signor marchese di Cavour che se io fui tratto ad espressioni, le quali molte volte possono essere una vana iattanza, in questa circostanza trovo una scusa nella necessità della difesa. (*Bene!*) Ma dal campo festivo o inutile in cui si volle trarre la questione, credo debito mio richiamarla alla sua gravità; io credo debito mio di riassumere la discussione in quello stato in cui, a mio avviso, essa si presenta dopo la discussione che ho udita.

Noi siamo d'accordo in un campo e nell'altro. I Capitoli delle chiese cattedrali hanno una giurisdizione. Il disaccordo dove sta? In primo luogo sta in ciò che a questa giurisdizione, gli uni vogliono attribuire ristretto significato, altri larga estensione; questo disaccordo ci separa. Noi (e parlo a nome anche dei miei colleghi, i quali seguono la stessa opinione), noi crediamo di avere un fondamento nella legge, la quale non fa distinzione alcuna, la quale non si riferisce più ad una specie che all'altra di giurisdizione. Il legislatore adopera un linguaggio che comprende ogni specie di giurisdizione che possa aspettare ad ecclesiastici.

Si conviene, in secondo luogo, da ogni parte della Camera che i canonici delle chiese cattedrali hanno l'obbligo della residenza (e in questo pure siamo d'accordo). Ma, si dice, l'obbligo della residenza non è una conseguenza della giurisdizione. Io credo bastino poche parole per togliere ogni fondamento, ogni significazione a quest'obbiezione.

In diritto canonico, perchè la residenza è imposta? È imposta per l'adempimento dei doveri dell'ufficio ecclesiastico. Ora, qual è l'ufficio del canonico? È quello della giurisdizione più o meno estesa. Una giurisdizione compete senza dubbio al canonico delle chiese cattedrali.

Se la residenza è imposta per l'adempimento dell'ufficio, se l'ufficio del canonico si divide in due parti, ma in queste parti comprende la giurisdizione, certo l'obbligo della residenza è anche imposto per la giurisdizione. Io non so quale seria difficoltà si possa fare a questo semplice argomento.

Avvi finalmente un'altra difficoltà, e consiste nel dire che i Capitoli delle chiese cattedrali hanno una giurisdizione collettiva, non una giurisdizione che compete ai singoli canonici.

Si è in questo argomento addotto a difesa il principio della personalità giuridica. Ma, se io non vado errato, la personalità giuridica in quel caso, per quale necessità è indotta? La personalità giuridica è indotta per una finzione, per dare ai corpi morali gli attributi che hanno le persone fisiche; ma questi attributi non debbono mai essere spinti oltre la cerchia della necessità.

Perchè si riconoscono le personalità giuridiche? Per rendere queste personalità suscettive del diritto di proprietà.

Quando si tratta di altri attributi che non hanno fondamento nel diritto di proprietà, indarno s'invoca la personalità giuridica.

Ora, la giurisdizione è forse un diritto di proprietà? Intendo che i Capitoli delle chiese cattedrali possano avere diritto di proprietà, possano essere in condizione di far valere questo diritto; ma io non intendo come a questo concetto di personalità giuridica si voglia dare tanta estensione da comprendere la giurisdizione.

Che cosa è la giurisdizione? È una qualità, è un ufficio che si esercita da colui il quale è investito della giurisdizione.

Ora, nell'argomento che ci occupa, la giurisdizione che è attribuita ai Capitoli delle chiese cattedrali non è giurisdizione collettiva, non è una personalità giuridica, che è una finzione, ma è una qualità che è veramente attribuita ai singoli individui componenti il Capitolo in forza dell'ufficio che esercitano.

Signori, io non voglio abusare nell'estendermi in maggiori considerazioni sopra quest'argomento; io credo che, senza passione politica, unicamente richiamandomi ai principii che governano il diritto ecclesiastico, io posso, e lo ripeto per la terza ed ultima volta, difendere con convincimento che i canonici delle chiese cattedrali non debbono, per retta interpretazione dell'articolo 98 della legge elettorale, essere eletti a deputati. (*Segni d'approvazione a sinistra*)

PRESIDENTE. Il deputato Genina ha facoltà di parlare.

GENINA. Debbo prima di tutto rispondere a due fatti che io chiamo personali.

L'onorevole Ara, nel suo discorso di ieri, disse che

voleva togliermi lo scrupolo, che io fossi stato il primo a propugnare in questa Camera l'esclusione di un canonico penitenziere, perchè vi era già stata l'esclusione di un altro canonico, di un certo Nicolai, esclusione che aveva avuto luogo prima. Io non so veramente se l'elezione del canonico Nicolai sia stata annullata per riguardo alla sua qualità di canonico; amo piuttosto credere che sia stata annullata per difetto di forma, perchè realmente non mi sovveggo che il canonico Nicolai fosse canonico penitenziere, e che si fosse agitata tale questione.

Però, quando si agitò la questione dell'eleggibilità del canonico Asproni, non è vero che non siavi stata discussione; vi fu un lunghissimo discorso del deputato Fois, il quale ha trattenuto per un'ora la Camera, sostenendo che i canonici penitenziari non avevano giurisdizione, e che quindi erano eleggibili come tutti gli altri. Dunque anche allora si è fatta questa discussione, quand'anche vi fosse stato il precedente citato dal deputato Ara. Del resto poi, che io fossi il primo od il secondo, questo non monta; dico solo che in quell'epoca si è già discusso su questo punto. Il deputato Ara mi renderà d'altronde giustizia, che io ho il coraggio della mia opinione e che non mi faccio scrupolo di sostenerla colla parola e col voto. Io ho solamente fatto allusione alla mia condizione personale in faccia alla Camera del 1848 ed in faccia a quella del 1858.

Il secondo fatto personale venne posto avanti dall'onorevole ministro dell'interno. Egli disse che io non avrei dovuto citare i precedenti della Camera, perchè aveva votato per l'ammissione del deputato Lignana, quand'anche non avesse i trenta anni all'epoca dell'elezione, sebbene in precedente Legislatura si fosse già deciso altrimenti su questo punto.

Io faccio presente all'onorevole ministro dell'interno che, quando la Camera ha escluso il deputato Berti per difetto di età, io non sedeva nella Camera, dimodochè non ho questo precedente in particolare, e quindi io poteva avere un'opinione propria; e potrei dire che, quand'anche io fossi stato alla Camera e che mi fossi trovato in minoranza allora, non avrei rinunciato alla mia opinione, e potrei anche votare adesso in quello stesso senso, sperando che la minoranza diventasse maggioranza.

Finalmente io dirò che non ho mai negato alla Camera il diritto di definire la questione in un senso diverso da quello adottato dalle altre Legislature, ed anzi, se egli si risovviene della mia perorazione, io ho detto: sarei lieto se potessi far sorgere un dubbio nell'animo dei miei colleghi, e dopo di ciò ho pregato di mantenere le conclusioni dell'ufficio.

Dunque egli vede che io non disconosceva questo diritto della Camera, solamente ho veduto con dolore che fra quei deputati che hanno cangiata opinione vi è anche il ministro dell'interno; e ciò che ho veduto con maggior dolore si è che non ho potuto far sorgere quel dubbio al quale ho almeno accennato nel mio discorso.

Dette queste cose sui fatti personali, entro adesso nel

merito della questione, e tratto puramente la questione relativa all'interpretazione dell'articolo della legge; e tutte le altre questioni che si riferirebbero ad una legge da costituirsi, non credo debbano aver sede in questa discussione.

Limitandomi a questa pura interpretazione, io prendo il dibattimento al punto in cui mi sembra condotto dai precedenti discorsi.

A me pare che, in quanto agli ecclesiastici che abbiano cura d'anime con obbligo di residenza, tutti debbono essere convinti a quest'ora che i canonici, sotto questo aspetto, non possono essere compresi nell'alinca 5 dell'articolo 98; in quanto che non ho veduto sorgere alcuno a contestare che quelli i quali hanno solo cura d'anime abituale, che non l'hanno attuale, non possono cadere nel disposto di questo articolo, perchè chi non ha cura d'anime attuale non è obbligato alla residenza, e quindi non ha i requisiti dell'eccezione.

D'altronde farò un'altra osservazione, ed è che non si può dedurre verun argomento dalla legge 29 maggio 1855. In quella legge si dice soltanto che sono conservate le collegiate le quali hanno cura d'anime, ma non v'è altra parola che limiti in qualche modo questa cura d'anime, quindi la frase essendo generica, abbraccia tutte le specie di cura d'anime, sia essa abituale o sia attuale.

Ma nella legge elettorale si dice: « Gli ecclesiastici che hanno cura d'anime o giurisdizione con obbligo di residenza. »

Molte voci a sinistra. No! no! Non dice così!

GENINA. Mi scusino; la legge dice: « Gli ecclesiastici che hanno cura d'anime o giurisdizione (dice o, non e) con obbligo di residenza. »

Credono essi che le parole ultime: *con obbligo di residenza* siano solo relative alla giurisdizione?

Voci. Sì! sì!

GENINA. Sono relative a tutto il concetto, e perciò anche alle parole *cura d'anime*.

Laonde io credo che, sotto questo aspetto, non si possa dedurre verun argomento dalla legge 29 maggio 1855, e che sia impossibile lo scindere queste due qualità, cura d'anime e giurisdizione, dall'obbligo della residenza, obbligo che le riguarda ambedue.

Vengo ora alla giurisdizione.

Io sostenni, nel mio discorso, che i capitoli non avevano un vero potere di giurisdizione; che, in ogni caso, questo potere competeva alla persona giuridica, non ai singoli membri, e che infine questa giurisdizione non involgeva obbligo di residenza in forza dell'ufficio. Malgrado i discorsi che ho ascoltati, debbo mantenere i tre punti enunciati.

Farò qualche semplice appunto soltanto per respingere alcune osservazioni che vennero fatte su questo particolare.

In primo luogo, in quanto al potere competente al capitolo, se si tratta di sede vacante, sebbene la giurisdizione risieda per un momento nel capitolo, siccome subito la tramanda nel vicario capitolare, io non credo

che vogliano perciò i miei avversari politici appoggiarsi a questo punto per dire che risieda vera giurisdizione nel Capitolo; quindi io questo punto lo abbandono, rimettendomi a ciò che si è già detto prima a questo riguardo.

Tutta la questione si riduce al punto in cui si tratta di sede piena, vale a dire quando vi è il vescovo; è a vedersi, cioè, se in questo il potere del Capitolo assuma un vero carattere di giurisdizione.

Qui io ho addotto, nel mio primo discorso, delle autorità le quali attestano quale è attualmente il potere del Capitolo riguardo al vescovo. A me sembra che nessuno abbia abbastanza combattuta la mia conclusione, che, cioè, salvo il caso in cui un Capitolo abbia la collazione di un beneficio, collazione la quale non dipende dalla istituzione del vescovo, altrimenti i Capitoli hanno solamente il potere di dare dei consigli al vescovo, ed il vescovo non ha l'obbligo di prenderne il consenso.

Limitata in questo modo la questione, ne viene l'altra, cioè se in quei punti nei quali il Capitolo dà il consiglio al vescovo, in ciò debba essere considerato come un atto di giurisdizione.

Ebbene, quand'anche io abbia ammesso che vi poteva essere giurisdizione nel senso più ampio ecclesiastico, ho però soggiunto che non intendeva per giurisdizione salvo quel potere il quale ha la facoltà di dirigere efficacemente gli affari ecclesiastici con decreti e deliberazioni, che debbono avere la loro esecuzione, poichè altrimenti non vi è direzione effettiva come suppone la giurisdizione.

Ciò posto, il consiglio che dà il Capitolo al vescovo, quando ne è richiesto, è egli un decreto, una deliberazione che egli sia obbligato ad osservare, in guisa che sia vincolato nella sua responsabilità, nel suo arbitrio? Io lo nego francamente, poichè i consigli illuminano non vincolano il vescovo, il quale può benissimo, dopo aver sentito il parere del suo Capitolo, decidere in senso affatto opposto.

Nè in questo posso acquetarmi alle ragioni per cui l'onorevole Ara vorrebbe qui applicare la teoria che egli dice aver luogo quanto al Consiglio di Stato e quanto al Consiglio superiore dell'istruzione pubblica. Io credo che anche il Consiglio di Stato, in quei casi in cui non dà che un semplice parere ai ministri, non esercita un vero potere amministrativo; che il Consiglio superiore di pubblica istruzione, tranne il caso in cui deve giudicare i professori prima di deporli, nel qual caso è giudice, non fa che dare dei pareri; ed io sono persuaso che la teoria del deputato Ara non sarebbe accettata dal signor ministro dell'istruzione pubblica, il quale ben sa, e ne diede prove evidenti, che questi pareri non lo vincolano, che quindi egli ha pieno potere di agire anche contro le conclusioni del suo Consiglio.

Se adunque il vescovo non è vincolato dal parere del Capitolo, io dico che a sede piena questo non ha verun carattere di vera giurisdizione.

L'unico caso della collazione dei benefici ho già os-

servato che è solo proprio di alcuni Capitoli, ed è caso rarissimo che può aver luogo una volta ogni venti o venticinque anni, quando, per esempio, è vacante l'ufficio che deve conferire il Capitolo, epperò non poteva quest'atto entrare nelle mire del legislatore.

Ma ammettiamo per un momento che vi sia realmente un potere nel Capitolo che abbia il carattere di giurisdizione; importa ora di vedere se esso s'intenda competere ai singoli canonici, onde così poter applicare la parola della legge, la quale dice « gli ecclesiastici che hanno giurisdizione. » Io ho già osservato che in questo caso il potere compete alla persona giuridica del Capitolo e non ai singoli membri di questo.

A questa mia teoria già l'altro giorno l'onorevole Mazza ed oggi l'onorevole Gastaldetti risposero che ammettono la mia teoria della persona giuridica, ma la ammettono solo in parte; l'ammettono, cioè, quando si tratta di beni patrimoniali, di proprietà, ma che non possono ammetterla quando si tratta di giurisdizione, di altri diritti; perchè allora è certo che, siccome tutti i canonici concorrono ad esercitare questo diritto, è lo stesso il dire che la giurisdizione compete alla persona giuridica o compete ai singoli membri. Mi permettano però di osservare che i principii che io ho posti ed appoggiati all'opinione del celebre Savigny, non ricevono questa distinzione. Quel rinomato scrittore afferma il principio e la sua applicazione in tutti i diritti che competono alla persona morale; e qui non si può negare che anche il potere compete, non già ai singoli canonici, la legge non lo dà ad essi, ma al Capitolo come senato del vescovo.

A questo proposito credo dovere richiamarmi alla decisione di diritto canonico che io posi già innanzi; e si badi che in quel caso si trattava propriamente di sospensione di giurisdizione, e si è definito che questa sospensione della persona giuridica dal Capitolo non si poteva trarre a conseguenza in quanto ai diritti di giurisdizione spettante ai singoli canonici. Questo non è diritto patrimoniale, questo non riguarda beni o proprietà; riguarda propriamente giurisdizione; eppure il principio e la decisione furono gli stessi.

Ne volete un'altra prova?

Per dire che vi sia differenza bisognerebbe che i canonici esercitassero diversamente i loro diritti; eppure, sia che si tratti di oggetti patrimoniali, sia che si tratti di oggetti giurisdizionali, i canonici deliberano sempre per Capitolo, vale a dire danno il loro parere per deliberazione capitolare; il che significa che esercitano il diritto che compete alla persona morale e giuridica, ma che non lo esercitano *jure proprio*.

L'onorevole Mazza ha ancora voluto sostenere questo, allegando l'esempio dei giudici della Corte di appello; ma io anzi credo che questo, invece di provare la sua, provi la mia tesi, perchè io credo che anche nelle Corti d'appello la giurisdizione non risiede nei singoli giudici ma nel corpo, e ciò tanto è vero che nessuno dei giudici di appello da sè solo sarebbe capace di fare verun minimo atto relativo alla Corte d'appello, salvo che fosse

a ciò delegato. Dunque è anche provato che non vi è distinzione a fare tra autorità patrimoniale e giurisdizionale, e che bisogna in regola generale ammettere che questi diritti competono alla persona giuridica del Capitolo e non già ai singoli membri che lo compongono.

Vengo alla terza parte: ammettiamo anche per un momento che i singoli canonici avessero anche questo potere, in quanto che essi lo esercitano a nome della persona giuridica, perchè concorrono colle loro deliberazioni capitolari ad esercitarli; questo concorso impone forse l'obbligo della residenza, secondo il prescritto della legge?

Ecco la terza questione.

Ho detto che bisognava che quest'obbligo della residenza fosse imposto in virtù dell'ufficio della giurisdizione.

L'onorevole ministro dell'interno mi ha detto che io l'aveva allegato questo, ma non provato, ed anzi sostenne essere sufficiente che il canonico in qualunque modo abbia l'obbligo della residenza, acciò concorrano i due estremi portati dalla legge; vale a dire giurisdizione ed obbligo di residenza, e quindi si debba applicare la restrizione.

Avvalorava ancora questa sua obiezione dicendo: la legge ha voluto in tal modo proteggere, per dire così, l'obbligo della residenza degli ecclesiastici, onde così non essere distratti con detrimento della religione e dello Stato.

Siccome la religione cristiana cattolica è la religione dello Stato, il legislatore se ne occupò e non volle ammettere alla deputazione quelli i quali hanno l'obbligo della residenza. È dunque provato che basta avere l'obbligo della residenza onde essere escluso dal Parlamento.

È vero che non aveva provato questo, ma non mi era addentrato nella prova, perchè realmente credeva che questa risultasse apertamente dalla semplice lettura della legge.

Ora però che viene contestato, mi permetta la Camera che dica brevemente le ragioni per le quali sono di questo parere.

Io dico che il legislatore quando ha detto giurisdizione con obbligo di residenza ha voluto porre un nesso tra queste due condizioni, tra la giurisdizione e l'obbligo della residenza, e ciò lo esprimono le parole: *giurisdizione con obbligo di residenza*. Ciò è tanto vero che, se il legislatore avesse voluto indicare l'obbligo della residenza non come connesso all'ufficio della giurisdizione, ma come un peso generale imposto all'ecclesiastico per qualunque altro titolo, allora non avrebbe fatto la legge in questo modo; avrebbe detto: *gli ecclesiastici obbligati alla residenza che hanno giurisdizione sono ineleggibili*: se così fosse allora vedrei che l'obbligo della residenza è inerente alla persona e non sarebbe inerente all'ufficio sì e come è stato stabilito dalla legge.

Per altra parte io accetto fino ad un certo punto l'altro ragionamento del Ministero, ma non lo posso accettare in un modo assoluto, poichè, come faceva pure osservare benissimo l'onorevole Gastaldetti, tutti i

benefizi ecclesiastici hanno l'obbligo della residenza; anzi, se si eccettuano quei benefici semplici che non hanno prestazione personale, l'obbligo della residenza è inerente a tutti i benefici. Quindi non solamente quelli i quali hanno un ufficio di giurisdizione, ma un semplice ufficio canonico, un ufficio da celebrare una sacra messa, oppure d'istruire o di predicare, hanno l'obbligo della residenza, ma il nostro legislatore ha egli voluto assumere la protezione di questi obblighi di residenza? Io non lo credo. Egli ha voluto lasciare in genere quest'obbligo della residenza sotto la tutela dell'autorità ecclesiastica; egli si è occupato d'un punto solo, del punto che riguarda gli uffici più importanti per la religione e lo Stato, come sono quelli di cura d'anime e di giurisdizione con obbligo di residenza. Il legislatore ha detto: io voglio che quelli i quali hanno cura d'anime o giurisdizione con obbligo di residenza non possano essere deputati.

Ha quindi riguardo a questi uffici protetto l'obbligo di residenza, in quanto che tendeva a far adempiere al peso di cura o di giurisdizione; ne viene perciò essere necessario che quest'obbligo della residenza sia connesso e sia dipendente dalla giurisdizione, e che non già incomba per altro titolo. Si aggiunga ancora che altrimenti il legislatore avrebbe detto nella legge: tutti gli ecclesiastici con obbligo di residenza sono ineleggibili. Quindi io credo che bisogna necessariamente sostenere che l'obbligo della residenza sia imposto all'ecclesiastico in forza della giurisdizione.

Ma io vi ho dimostrato nel primo discorso che ciò non è, perchè l'obbligo della residenza è imposto a tutti i canonici, e quindi anche ai canonici delle chiese collegiate, i quali non hanno veruna giurisdizione.

Dunque quest'obbligo di residenza parte da un altro titolo; parte dall'ufficio che hanno i canonici di sedere in coro e di assistere alle chiese alle quali sono addetti. Dunque questo titolo è diverso da quello della giurisdizione.

Bisogna quindi, come io faceva osservare nel mio primo discorso, venir a vedere se la natura stessa dell'ufficio necessiti la residenza o no. Nè vale quanto disse l'onorevole Gastaldetti, che insomma i canonici debbono adempiere a tutte le funzioni, debbono deliberare sugli oggetti che loro saranno proposti, e non potranno deliberare, se non risiedono nel luogo in cui debbono deliberare. Quindi l'obbligo della residenza è inerente all'ufficio stesso della giurisdizione. Qui mi permetta l'onorevole Gastaldetti che io gli dica che, per vedere se realmente l'ufficio che compete ai Capitoli, e che debb'essere disimpegnato dai canonici, necessiti l'obbligo della residenza, bisogna esaminare l'importanza di quest'ufficio, onde vedere se per adempirlo necessiti realmente la residenza.

Ora bisogna ritenere questo fatto. È vero che il Capitolo è il senato consultore del vescovo; ma io chieggo se siano molti gli affari di questi Capitoli. Saranno forse tante le sedute che essi debbono tenere, quante sono quelle del Consiglio di Stato, o del Consiglio superiore

dell'istruzione pubblica, in guisa che sia veramente necessaria la residenza del canonico? Ecco la quistione.

Ebbene, io pongo come costante un fatto (e dalle informazioni che ho desunte credo non sarò smentito), cioè che gli affari che i vescovi sottopongono ai Capitoli come loro senati onde averne i pareri, questi affari sono estremamente rari; quindi accade solo tre o quattro volte in un anno che siano chiesti questi pareri. Ora, io vi domando, per un parere che si deve dare a date così distanti, è egli necessario per la natura stessa dell'ufficio e della giurisdizione che vi sia la residenza? Io lo nego, e credo che non si possa in guisa alcuna provare.

Del resto poi, quando manchi qualche canonico di un Capitolo, il collegio capitolare non potrà più deliberare? Sì, perchè delibereranno gli altri.

Ma qui l'onorevole Mazza mi spingeva più avanti, e diceva: vedete a che assurdo conduce il vostro sistema: può darsi che vengano alla Camera tutti i canonici di un Capitolo, e allora non avete più alcuno che dia il parere al vescovo. Veramente io credo pressochè impossibile questa cosa ed ho maggior fiducia nel senno degli elettori, che non vorranno convertire la Camera in un ampio Capitolo generale. Qui sarebbe veramente il caso di applicare quella massima: *cave a consequentiis*. Ma io voglio per un momento ammettere che sia possibile questa cosa: quale ne sarà la conseguenza? Quando anche tutti i canonici di un Capitolo fossero eletti, accetterebbero poi tutti? (*Ah! ah!*) Permettano, permettano. E i vescovi non avranno mezzi di procurare... (*Ah! ah!* — *Mormorio*)

BROFFERIO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

GENINA. Quand'anche fossero eletti tutti quanti, accetteranno tutti? Sicuramente che si consiglieranno per vedere se devono abbandonare la chiesa, ed alcuni potranno rinunciare al mandato, dacchè tutti quelli che sono eletti non sono già obbligati ad accettare il mandato. Dunque, quand'anche ciò avvenisse, forse non tutti accetterebbero.

Ma mettiamo che tutti vengano alla Camera. Io vi ho detto che gli affari che devono essere sottoposti a questi Capitoli non sono più di quattro o cinque per ogni anno. Ebbene, credete che per quattro o cinque consigli all'anno che un canonico debba dare al vescovo, egli non possa più sedere in Parlamento? Ma io veggio qui sedere molti individui i quali appartengono ai Consigli divisionali, provinciali e comunali; questi hanno anche le loro tornate, e ciò non di meno molti dei loro membri hanno pure la carica di deputato. Dunque non sarebbe impossibile che anche ciò avvenisse. Supponendo perciò la quistione agli ultimi estremi, sebbene io la creda veramente assurda, ciò non di meno non ne verrebbe alcun inconveniente.

Avendo io quindi provato che propriamente, mentre la sede è piena, il Capitolo non dà che consigli, e che perciò non si può dire che abbia giurisdizione; avendo in secondo luogo dimostrato che il potere compete alla persona giuridica del Capitolo, e che non può competere

ai singoli membri; avendo stabilito che il disimpegno della giurisdizione, siccome ha luogo se non che raramente, non necessita di sua natura l'obbligo della residenza, e che d'altronde l'obbligo della residenza, secondo lo spirito della legge, deve derivare dalla natura ed indole dell'ufficio; io conchiudo perciò che, dietro l'interpretazione della legge elettorale, non può ai canonici rifiutarsi di far parte della Camera, salvo in essi vi concorra una vera giurisdizione individuale, come sarebbe quella, per esempio, di vicario generale e capitolare.

Dopo queste nuove osservazioni, conchiudo pregando la Camera che, qualora sorga soltanto un dubbio nell'animo dei miei onorevoli colleghi, essa non voglia, nel dubbio, escludere questo ceto di persone dalla Camera, perchè non mi convince il ragionamento dell'onorevole Mamiani. Avvi un principio generale che dichiara tutti capaci della deputazione; avvi pure, è vero, una legge restrittiva, la quale esclude certe persone ecclesiastiche dall'esserlo; ma una legge eccezionale è sempre una legge restrittiva, e non può sotto qualunque aspetto, senza violare i principii del diritto, estendersi contro il disposto del principio generale. Io spero pertanto che i miei colleghi, ben ponderando queste considerazioni, vorranno adottare le conclusioni dell'ufficio.

Voci. Ai voti! ai voti!

BROFFERIO. Io mi alzai appunto per domandare la chiusura, e se fa d'uopo ne appoggerò l'opportunità.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domanderò se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la porrò ai voti...

MONTAGNINI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il relatore avrebbe però ancora facoltà di parlare.

RIGNON. Domando la parola. (*Rumori*)

Nuovo alla vita parlamentare, debbo anzitutto chiedere indulgenza alla Camera. (*Mormorio d'impazienza*) Io non ho che due osservazioni a fare.

Credo di dovermi opporre alla chiusura per dire poche parole.

Molti e molti di questa Camera vi siedono fin dall'aurora, dalla splendida aurora del 1848. Si disse che nel 1848 non era stata trattata la questione; che il fatto era stato accettato, non discusso.

L'onorevole Genina, antico mio amico, dimostrò che la questione era stata trattata e profondamente discussa; ora, io vi domando, volete voi ricredervi? In punto di libertà è pericolosa cosa il ricredersi, ed io vi dirò: guardate il chiaro sole del 1848, e fate come Giosué; non lasciate che tramonti! (*ilarità e rumori alla sinistra ed al centro*)

BROFFERIO. Io era su questi seggi nel tempo della splendida aurora e del magnifico sole dell'onorevole Rignon (*ilarità generale*), e mi ricordo che, malgrado quell'oceano di luce abbiamo commesso grandi errori.

Si proponeva in quel tempo la soppressione di alcuni

frati; la discussione durava otto giorni; al nono si alzava un deputato e diceva: « signori, se impieghiamo nove giorni a sopprimere quattro frati, non sopprimeremo mai più i Tedeschi. » I frati non furono soppressi, e i Tedeschi nemmeno. (*Bravo!*) Ora si direbbe che noi vogliamo seguire il disastroso esempio; sono tre giorni che disputiamo per decidere se devono essere esclusi dal Parlamento quattro canonici. (*ilarità*) Dio buono! se continuiamo così non costituiremo mai più la Camera, e non potremo mai allietare il paese delle importantissime riforme che ci chiede, e che ha diritto di avere.

Signori, di canonica e di teologia parmi che si è parlato abbastanza.

Si è detto che la Camera potrebbe convertirsi in un Capitolo di canonici; se continuiamo così, io dico che si trasformerà in un convento di domenicani. (*Viva ilarità*)

Si cessi di rimproverarci che nel passato si tolleravano i canonici. Finchè i canonici non erano in Parlamento che rondinelle pellegrine, si poteva interpretare con indulgenza una legge di esclusione; ma ora i casi e i tempi sono ben diversi. Un deputato della destra ha detto che preti e frati in Parlamento sono una valvola di sicurezza. (*ilarità*) Passi la valvola; ma quando essi minacciano di invadere tutto il convoglio (*Nuova ilarità*), la cosa diventa assai grave; tanto più grave in quanto che sarebbe un'invasione che invece di spingere innanzi il convoglio, vorrebbe, mutando le condizioni del vapore, rimorchiarlo all'indietro. (*Rumori a destra — ilarità a sinistra*)

Finiamola, o signori, colle astruserie canoniche: finiamola che è tempo.

Se si disputasse ancora un mese su questa questione, vi sarebbe ancora un altro mese da replicare e la controversia non sarebbe mai risolta.

Il mio voto io lo dichiaro qual è francamente.

Poichè tanto si disputa di qua e di là, ciò vuol dire che avvi, quanto meno, un rispettabile dubbio.

Or bene, nel dubbio io non esito a deliberarmi contro i canonici, non potendo far dipendere una questione di libertà italiana da questioni di cura d'anime, d'obbligo di residenza, e dagli argomenti *secundum quod* o *secundum quid* dell'onorevole Sotgiu. (*Si ride*)

Il deputato Mamiani diceva: se i canonici non hanno cura d'anime, non hanno giurisdizione, non hanno obbligo di stare in coro; che cosa fanno adunque i canonici?

Che cosa fanno?... La risposta è senza replica. Fanno i canonici. (*Nuova ilarità*)

Finiamola adunque. Continuino i canonici a pregare per la salute delle anime nostre, e noi continueremo a lavorare per la salute della patria e per la difesa della libertà. (*Bravo! Bene! al centro e alla sinistra*)

PRESIDENTE. Il deputato Franchi ha chiesta la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

DELLA MOTTA. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per un fatto personale.

DELLA MOTTA. Desidero soltanto rettificare le parole a cui alludeva l'onorevole Brofferio.

Io non ho mai detto che i preti siano la valvola di sicurezza; ho detto che il Parlamento era in certo modo la valvola di sicurezza contro le agitazioni dei partiti, in quanto che si vengono accogliendo nel suo seno tutte le opinioni, vi sono rappresentati tutti i partiti del paese, e dà insomma così mezzo a tutti di esprimere in modo solenne e legale le proprie convinzioni, le quali, se rimangono compresse, naturalmente s'agitano, e talvolta potrebbero in modo meno legale e meno regolare farsi strada ed erompere.

Aggiungerò poi che qui non si tratta già di sopprimere, come diceva l'onorevole Brofferio, due o tre canonici od altri individui, si tratta di sopprimere quattro o cinque deputati eletti, si tratta di sopprimere l'eleggibilità di un ceto di cittadini, di cui non è scritta espressamente l'ineleggibilità nella legge (*Basta! basta!*), si tratta infine di sopprimere il voto di quattro o cinque collegi.

PRESIDENTE. Il deputato Franchi ha la parola.

Voci. La chiusura! la chiusura!

FRANCHI. Se la Camera mi permette, io non avrei che poche parole a dire. (*Rumori — No! no!*)

Molte voci. La chiusura! la chiusura!

FRANCHI. Io pregherei la Camera di volermi ascoltare per un momento; se però essa è veramente stanca di questa discussione (*Sì! sì!*), allora io rinuncierei alla parola; ma dichiaro che mi asterrò dal votare, perchè se io debbo votare, desidero di esprimere la ragione del mio voto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura della discussione.

(La discussione è chiusa.)

Ora il relatore ha facoltà di parlare.

Voci. No! no! La discussione è chiusa! (*Interruzioni diverse*)

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Si è sempre praticato dalla Camera di dare la parola al relatore dopo la chiusura della discussione.

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

MONTAGNINI, relatore. Io non abuserò dei momenti della Camera: sarò brevissimo.

Io prendo principio dal punto in cui ho chiusa l'altra volta la mia breve esposizione. Io diceva che, in massima, non si tratta di una discussione di legge da costituire, si tratta dell'applicazione di un principio espresso in una legge costituita; ora soggiungo, sebbene io l'abbia già adombrato, che non trattasi nemmeno di una questione politica.

Mi ha fatto sensazione grandissima l'udire che alcuni oratori abbiano quasi lasciato travedere l'idea che nella decisione che sta per prendere la Camera, vi possa en-

trare un qualche intendimento di esclusione di questa o di quella parte. Io, il quale dichiaro francamente di appartenere alla maggioranza liberale di questa Camera dalla quale mi duole dovermi forse in questa circostanza dividere, protesto che nel mio concetto non può in questa decisione entrare alcun senso politico.

Di che cosa si tratta infatti? Solamente di vedere se, a fronte della legge elettorale i canonici siano o non siano eleggibili; è semplice questione di eleggibilità. Questa deve essere bensì decisa dalla Camera nell'atto che verifica i poteri degli eletti dal popolo, e non rimandarsi a Camera costituita come accennò uno degli oratori; ma quando noi veniamo a deciderla non dobbiamo partire da un criterio politico, sibbene dalle ragioni di fatto positivo che da ambe le parti risultano. Tali ragioni io le ho anticipatamente vagliate con tutta imparzialità (e la Camera, io spero, mi avrà reso di questo giustizia) nella esposizione dei motivi che hanno determinato il voto dell'ufficio V, e son venuto a formarmi il concetto puramente legale della questione che, a fronte della legge qual è espressa, i canonici non possono essere esclusi dalla rappresentanza nazionale.

Infatti, quanto alla cura d'anime (e qui riassumo sommariamente lo stato della controversia, poichè, per non abusare dei momenti della Camera, credo inutile il riepilogo dei discorsi che ebbero luogo in questi giorni, tanto più che quelli oggi proferiti dagli onorevoli marchese di Cavour e Gastaldetti vi hanno già in massima parte soddisfatto), quanto alla cura d'anime, ripeto, la Camera sembrami oramai d'accordo che si debba intendere di quella cura d'anime che è attuale e non dell'abituale; perchè dalla potenza all'atto non si argomenta per istabilire una parità di condizione. Questa parte quindi, secondo me, va già messa fuori di contesa.

Quanto poi alla giurisdizione, se si parla di sede vacante, mi pare che siamo quasi d'accordo nel riconoscere che non siavi nel Capitolo sostanzialmente maggiore giurisdizione di quanta ve ne sia quando si tratta di sede piena.

Non rimane dunque che a stabilire se questa giurisdizione, niente individuale, ma collettiva, sia quella cui veramente mirò il patrio legislatore che ci diede lo Statuto e la legge elettorale.

Ora, se egli è vero che le leggi vogliono essere intese nel loro senso ovvio e naturale; se questi principii, consacrati dal diritto comune, sono già stati anche approvati in massima ed ebbero applicazione dalla Camera nelle precedenti Legislature; se, io dico, tutto ciò è vero, debb'essere vera altresì la conclusione che nel dubbio debbasi propendere per quella interpretazione, la quale è più conforme al senso naturale, al senso ovvio delle parole della legge, a quel senso che infatti ricevette sinora, senza contesa, un'applicazione uniforme.

Ristretta in tal modo la questione, ciascun vede come, sia da quelli che esprimeranno una opinione esclusiva dei canonici, sia da quelli che esprimeranno un'opinione che li ammetta, non si farà che un atto di apprezza-

mento coscienzioso, un atto che meriterà il rispetto del paese siccome ogni altra decisione della Camera.

Ripeterò tuttavia che, stando ai precedenti della Camera, stando al senso letterale della legge, stando appunto alle intenzioni del legislatore, quali tralucono dalla legge stessa, quali appaiono da fatti conseguenti di applicazione che ebbero luogo in tempo prossimo immediato, senza contestazione, in presenza e col concorso di persone che ebbero mano nella compilazione della legge elettorale, io credo che sia migliore il partito preso dall'ufficio V.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Crotti ha fatto una proposta di natura pregiudiziale, di cui darò lettura:

« Propongo alla Camera di rinviare la presente decisione di massima sulla ammissibilità dei canonici, in quanto che, abbiano o no giurisdizione con obbligo di residenza, in senso dell'alineia 5 dell'articolo 98 della legge, sino a Camera costituita, e sino a tanto che tutti i collegi elettorali sieno rappresentati, ammettendo frattanto come regolari le elezioni degli attuali canonici che siedono nel Parlamento, se nelle rispettive loro elezioni non esistono altri appunti. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo già stata sviluppata, se nessuno domanda la parola, metto ai voti questa proposta del deputato Crotti.

(È rigettata.)

Altri deputati, valendosi della facoltà concessa dall'articolo 29, domandano che si proceda alla votazione per isquittinio segreto.

CAVALLINI. Domando la parola.

FARA-GAVINO. Si voti per appello nominale.

PRESIDENTE. Allora vi sono due proposte.

Voci. Legga i nomi dei proponenti.

PRESIDENTE. I nomi dei deputati che propongono la votazione per isquittinio segreto sono: Despina, Solaro della Margarita, Costa della Torre, Ponziglione, Vallauri, Costa di Beauregard, Ginet, Bixio, Cais, Del Carretto.

CAVALLINI. Se la domanda non fu ancora formulata, la faccio io, e chieggo, a nome anche di nove miei colleghi, che si proceda invece alla votazione per mezzo dell'appello nominale.

Voci a sinistra ed al centro. Sì! sì! Bene!

DESPINE. Je m'en rapporte à la décision de la Chambre; mais je prends la liberté de lui observer que, si l'article 29 du règlement a fait la réserve du vote secret, c'est une garantie qu'il a voulu donner aux minorités contre les majorités.

Je compte trop sur la loyauté de la Chambre, pour ne pas douter qu'elle voudra maintenir à la minorité cette prérogative. Je m'en rapporte, au reste, à la décision de la Chambre.

PRESIDENTE. Essendovi due proposte, debbo consultare la Camera per sapere quale di essa intenda adottare.

CAVALLINI. A termini del nostro regolamento, sono di diritto ambedue i modi di votazione or ora proposti.

Si può cioè procedere alla votazione tanto per isquittinio segreto, quanto per appello nominale.

So che altra volta dall'una parte della Camera si chiese la votazione segreta, e dall'altra parte la votazione pubblica, e che la Camera diede la preferenza a quest'ultimo mezzo di votazione; ma io non voglio ora sollevare una questione per vedere se, a termini del regolamento, l'una proposta debba o no avere la priorità sull'altra.

Sono state fatte due proposte; prego il signor presidente a consultare la Camera ed a mettere ai voti a quale delle due si debba dare la preferenza. (*Sì! sì!*)

PRESIDENTE. Interrogo dunque preliminarmente la Camera se intenda che si proceda alla votazione col mezzo dello squittinio segreto.

(Fatta prova e controprova, la Camera delibera negativamente.)

Si procederà dunque alla votazione per appello nominale. La votazione si restringe alla conferma o no delle conclusioni dell'ufficio...

ABA. Mi pare che la quistione...

Molte voci. No! no! Ai voti! ai voti! (*Segni d'impazienza*)

PRESIDENTE. Coloro che votano per le conclusioni dell'ufficio, che sono per la convalidazione dell'elezione, diranno sì; quelli che sono contrari, diranno no.

(*Segue l'appello nominale — Silenzio generale.*)

Risultamento della votazione:

Si pronunziarono per il sì i seguenti deputati:

Ansaldo — Arnulfo — Asinari — Assareto — Bixio — Borson — Brignone — Callori — Cavour Gustavo — Cays — Chapperon — Corsi — Cossato — Costa della Torre — Costa di Beauregard — Crotti — D'Agliè — De Bosses — De Laflechère — Del Carretto — Della Motta — Demartinel — De Sonnaz — Despina — De Viry — Di Camburzano — Fara Agostino — Gallo — Galvagno — Genina — Ginet — Grange — Guirisi — Jaillet — Lachenal — Laurent — Leblanc — Loi — Margotti — Marrè — Menabrea — Mollard — Montagnini — Negrotto — Pernati — Ponzetti — Ponziglione — Prato — Ratti-Opizzone — Revel — Riccardi — Ricci — Rignon — Rorà — Scavini — Solaro — Sotgiu — Spinola — Spurgazzi — Vallauri.

Si pronunziarono per il no i deputati:

Alfieri — Alvigini — Ameglio — Ara — Arconati — Bairo — Barralis — Benintendi — Beolchi — Bertazzi — Bertini — Bertoldi — Berruti — Biancheri — Bianchetti — Bianchi Carlo — Bo — Bolmida — Borella — Bottero — Bottone — Brofferio — Brunet — Cadorna — Capriolo — Cavalli — Cavallini Carlo — Cavallini Gaspare — Cavour Camillo — Chiavarina — Chiò — Cornero — Correnti — Cotta-Ramusino — Crosa — Cugia — D'Alberti — Daziani — Demaria — Depretis — Fara-Gavino — Farina — Gallini — Gastaldetti — Gilardini — Giovanola — Grixoni — La Marmora — Lanza — Leardi — Lisio — Malan — Mamiani — Marco — Mari — Mastio — Mazza — Mellana — Mi-

chelini — Miglietti — Minoglio — Moia — Nicolini — Notta — Ollandini — Pallavicino — Pateri — Pescatore — Petitti — Pistone — Quaglia — Rattazzi — Richetta — Robecchi — Sanna — Santa Croce — Saracco — Satta-Musio — Serra — Solari — Tecchio — Tegas — Verasis.

Assenti al momento dell'appello:

Airenti — Annoni — Avondo — Bianchi Alessandro — Buraggi — Buttini — Caboni — Capra — Casaretto — Castagnola — Cattaneo — Centurione — Chenal — Chevray — Chiapusso — Cobiauchi — Costa Antonio — Deandrei — Di Nissa — Fasiani — Garau — Garibaldi — Ghiglini — Guillet — Jacquemoud — Laurenti-Roubaudi — Marongiu — Melis — Mongellaz — Naytana — Negroni — Niel — Oytana — Pareto Domenico — Pareto Lorenzo — Parodi — Pelloux — Sappa — Solaroli — Solinas — Spano — Tornielli — Valerio.

Riassunto:

Votanti	141
Pel sì	60
Pel no	83
Astenutosi	1
Assenti	43
Collegi vacanti	3
In sospenso per inchiesta	5
Elezioni doppie	9
	204

PRESIDENTE. La Camera non ammette le conclusioni dell'ufficio; per conseguenza annulla l'elezione del collegio di Sassari.

COSTA A. Ho domandato prima d'ora di parlare.

PRESIDENTE. La parola spetta prima all'onorevole Costa di Beauregard.

COSTA DE BEAUREGARD. Je n'ai qu'une simple réserve à faire, et monsieur le président de la Chambre l'a formulée lui-même par la manière dont il a posé le vote.

Il est bien entendu que la Chambre n'a annulé que l'élection du chanoine Marongiu, et que la discussion reste ouverte sur les autres élections.

Molte voci dalla sinistra e dal centro. Sì! sì! Non vi ha dubbio.

COSTA A. Siccome io non era presente al momento della votazione e il mio nome è stato posto nella nota degli assenti, dichiaro che, se fossi stato presente, avrei votato pel *no*, come ora intendo di votare.

PRESIDENTE. Si passa ora all'esame di altre elezioni. Il deputato Miglietti è pregato di venire alla ringhiera per riferire sull'elezione del signor Mollard, seguita nel collegio elettorale di La Motte-Servolex.

MIGLIETTI, relatore. Collegio di La Motte-Servolex. Questo collegio è diviso in tre sezioni: La Motte, che è la principale; St-Jean d'Arvey e Yenne. Gli elettori iscritti sono 473; alla prima votazione intervennero 407.

Il signor Girod de Montfalcon ottenne nelle tre sezioni suffragi 201; il consigliere d'Appello Mollard ne ebbe 153; il signor Dufour ne ottenne 49; quattro voti

furono annullati. Si addivenne quindi al ballottaggio tra il signor Girod e il signor Mollard.

Alla seconda votazione intervennero 438 elettori: il signor Mollard ebbe voti 229; il signor Girod 209. Perciò fu proclamato a deputato del collegio di La Motte il signor consigliere Mollard.

L'ufficio IV nell'esaminare i verbali di quest'elezione aveva rilevate alcune irregolarità.

Nel verbale d'appendice che è redatto dalla sezione principale, erasi ommesso di far menzione del nome dei presidenti degli uffici ai quali il verbale doveva essere letto. Nella stessa prima sezione, e nell'occasione della prima votazione, non si era fatto constare dell'ora in cui aveva avuto luogo il secondo appello.

L'ufficio vostro ritenne che l'ommissione dei nomi dei presidenti delle sezioni, ai quali il verbale doveva essere letto, fosse un'irregolarità a cui non dovesse aversi riguardo, in quanto che, essendo i presidenti di quelle sezioni sottoscritti ai verbali, non vi poteva essere in verità dubbio alcuno che la lettura fosse ai medesimi stata data.

Aveva però l'ufficio IV creduto di maggiore peso la irregolarità che si verificava nel verbale della prima votazione della sezione prima, l'ommissione cioè dell'ora nella quale aveva avuto luogo il secondo appello, e partendo dal principio che delle forme prescritte dalla legge dovesse constare per mezzo dei verbali, e che non si potesse supplire altrimenti alla prova, era venuto nella conclusione che si dovesse proporre l'annullamento dell'elezione del collegio di La Motte. Ma prima che il relatore dell'ufficio riferisse queste conclusioni alla Camera, molte deliberazioni furono prese da essa, le quali mostrarono come non si dovesse procedere con tanto rigore, e come ogni qual volta apparisse che l'ommissione fosse effetto di mero errore materiale, dovesse riconoscersi se in realtà la forma fosse o no stata osservata.

Ciò stando, l'ufficio IV, onde risparmiare tempo alle deliberazioni vostre, ha creduto opportuno di far domandare gli esemplari che gli uffici elettorali devono depositare a termini della legge presso le segreterie dei tribunali provinciali, e dall'esame di questi documenti essendosi rilevato come in essi siasi indicata l'ora nella quale fu fatto questo secondo appello, l'ufficio credette che si dovesse, in riforma delle conclusioni che precedentemente aveva prese, proporre la convalidazione di questa elezione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio IV, le quali sono per la convalidazione dell'elezione del signor Benedetto Mollard a deputato del collegio di La Motte Servolex.

(Sono approvate.)

GALLO, relatore. Collegio di Alassio. — Ho l'onore di riferire intorno all'elezione del deputato di Alassio. Questo collegio si divide in tre sezioni: Alassio che è la principale, Loano e Pietra. Il numero degli elettori iscritti in tutte le sezioni si è di 840; di quelli che si presentarono alla votazione di primo scrutinio 493.

Si ripartirono questi voti nel modo che segue: il Mi-

chele Casaretto ne ottenne 166, il marchese Emanuele Ferreri 242, l'avvocato Emilio Broglio 65, voti dispersi 11, schede contestate 8, nulle 1.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto in questo primo scrutinio la maggioranza dei suffragi voluta dalla legge, si addivenne nel giorno 18 novembre alla votazione di ballottaggio.

Il Michele Casaretto rapportò in questa votazione, comprese tutte le sezioni, voti 301; il marchese Emanuele Ferreri 294, schede nulle 3.

Avendo ottenuto il signor Michele Casaretto maggior numero di suffragi, venne dal presidente del collegio proclamato deputato.

Mi corre debito anzitutto di notare che gli atti di questa pratica già altra volta eransi presentati alla ispezione dell'ufficio IV, cui ho l'onore di appartenere; ma, a fronte di una irregolarità che parve grave, credette l'ufficio stesso di dover soprassedere dalla loro disamina, la quale irregolarità stava in ciò, che tutti i verbali dell'operazione elettorale della sezione principale e quelli della terza sezione erano annessi alla pratica per semplice copia, non già per originale, siccome, a termini dell'articolo 96 della legge elettorale, dovevano essere presentati alla ispezione della Camera; quindi sul riflesso essenzialmente che non offrivano quella garanzia di esattezza e di verità cui mirò la legge nell'ordinare la trasmissione al Ministero dell'interno di quei verbali originali, entrò nel divisamento l'ufficio di rivolgere preghiera al signor ministro dell'interno, perchè venissero chiamati ed annessi alla pratica gli originali atti di dette operazioni.

Questo desiderio dell'ufficio ottenne pronta esecuzione: i verbali originali che mancavano trovansi in oggi rassegnati all'ispezione della Camera; e mentre l'esame dei medesimi fa conoscere che il procedimento elettorale fu conforme alla legge, riesce superfluo l'addentrarsi nella disamina delle otto schede che al primo squittinio erano parse dubbie, poichè a qualsiasi dei candidati si vogliano attribuire, non viene perciò mutato l'esito della votazione, in quanto che niuno di essi, anche coll'aggiunta di questi voti, avrebbe ottenuto l'assoluta maggioranza dei suffragi dalla legge richiesta ond'essere eletto deputato; niun richiamo, d'altra parte, nè protesta venne fatta contro la regolarità delle seguite operazioni.

Se non che, compiendo al debito di relatore, debbo avvertire che nel verbale della sezione principale di Alassio ed al paragrafo 3, laddove è detto che, nel caso in cui nella prima votazione niuno dei candidati avesse ottenuto l'assoluta maggioranza, restava fissato il giorno 18 novembre corrente, s'incontra in queste ultime lettere una sovrapposizione di scrittura con carattere evidentemente più largo e diverso da quello con cui si trovavano dapprima vergati i vocaboli che riempivano nel modulo a stampa il vuoto destinato a segnare il giorno in cui la seconda votazione doveva avere luogo.

Una simile alterazione pur si scorge al paragrafo 9 dello stesso verbale, dov'è indicato col nome di Giuseppe

Musso lo scrutatore, cui venivano dal presidente rimesse le schede, chiaro apparendo che il vocabolo *Musso* venne sovrapposto ad altro nome che vedesi con più minuti caratteri delineato, senza che se ne possa tuttavia conoscere la vera significazione.

Inoltre, nel verbale di seconda riunione della sezione di Loano, ed al paragrafo 1, laddove si accenna al numero dei suffragi che i due candidati Michele Casaretto ed Emanuele Ferreri avevano ottenuto alla prima votazione, si rileva che fu tratta una linea sul n° 92 indicante i voti attribuiti al Michele Casaretto, e fu pure cancellato il n° 32 dei voti assegnati all'Emanuele Ferreri, ed a lato di queste cifre venne posto un carattere in apparenza diverso il numero al primo di 166, al secondo di 242, che risponde in realtà alla quantità dei voti ottenuti nel primo squittinio complessivamente in tutte le tre sezioni.

Siffatte alterazioni (delle quali non pure si è fatto constare per apposita annotazione nel verbale) comunque riprovevoli e degne di severa censura, non credette tuttavia l'ufficio che infirmar potessero la fede dovuta in quei verbali, sì e come trovansi redatti, in quanto che dal confronto di essi colle copie portanti la stessa data, e certificate conformi agli originali dai membri dell'ufficio, in conformità dell'articolo 96 della legge elettorale, e da altri dati che emergono dagli atti della pratica, si è dovuto persuadere che tali irregolarità debbonsi attribuire a disattenzione e mancanza di diligenza in chi procedette alla prima compilazione di quei verbali, non già allo scopo di travisare la verità dei fatti e delle circostanze quali si passarono nelle elettorali operazioni e dovevano nei verbali stessi essere consegnati, bensì per correggere alcuni errori materiali che si riconobbero occorsi nella prima redazione degli atti originali sopra menzionati.

Nella quale persuasione tanto più si confermò l'ufficio dappoichè sta in fatto, che il giorno 18 novembre scorso indicato nel verbale dianzi accennato, fu veramente quello in cui si procedette allo squittinio di ballottaggio. Sta in fatto che il Giuseppe Musso era uno degli scrutatori eletti nella sezione principale e fu per errore evidentemente materiale che nel verbale di seconda riunione della sezione di Loano si era in prima attribuito al Michele Casaretto 92 voti ed all'Emanuele Ferreri 32, mentre questo numero di voti rappresentava soltanto l'esito della votazione particolare della seconda sezione, non già il numero totale dei voti ottenuti dagli stessi candidati in tutte le sezioni, sì e come doveva nel verbale stesso essere indicato, e lo fu realmente poi colle cifre 166 e 242 poste a lato di quei numeri stati cancellati.

Non debbo infine, per debito del mio ufficio, tacere alla Camera un fatto che si passò in questa elezione e che, giusta il prescritto dell'articolo 77 della legge elettorale, venne consegnato in apposito verbale che va annesso alle operazioni elettorali della sezione principale.

Consta da questo verbale che molti elettori si erano assiepati attorno al tavolo della presidenza e, colla pre-

tesa di avere visione di certe schede sulle quali eravi contestazione, e di volere interloquire sulla loro validità, perturbavano siffattamente le operazioni dell'ufficio che il presidente, vedendo tornare inutili gli inviti e le preghiere a quegli elettori di ritirarsi e mantenere la calma, fu costretto a chiamare i militi della guardia nazionale, e coll'opera loro riuscì tosto a ristabilire e mantenere l'ordine nelle operazioni dell'elezione.

Questo fatto, deplorabile per sè, non ebbe però ulteriore seguito, nè potè spiegare alcuna influenza sull'andamento delle operazioni elettorali di cui si tratta.

Quindi è che, stando nei premessi termini le cose, l'ufficio IV, ad unanimità di suffragi, propone per mio mezzo alla Camera la convalidazione di questa elezione. (È approvata.)

TEGAS, relatore. Collegio di Bosa. — Il collegio di Bosa si compone di tre sezioni: Bosa, Tresnuraghes e Macomer. Sono iscritti nella prima sezione elettori 267; nella seconda 202; nella terza 197; totale 666.

Votarono nella prima, nel primo squittinio, elettori 224; nella seconda 154; nella terza 71; totale dei votanti 449.

In questo primo squittinio i voti si trovarono ripartiti come segue: avvocato Francesco Spano, prima sezione 146; seconda 55; terza 2; totale 203.

Al cavaliere Passino Cugia Francesco, prima sezione, 74; seconda 96; terza 42; totale 212. 13 voti si portano sul cavaliere Musio Costantino e due schede vennero annullate.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto il numero di voti necessario per essere proclamato deputato, che sarebbe stato in quel caso di 225 voti, si addivenne nel giorno 19 novembre al ballottaggio.

Si presentarono votanti 489. L'avvocato Spano ebbe voti 243; il cavaliere Cugia Passino 241; schede annullate 5; totale 489.

Si noti però che, attribuendo al signor Passino Cugia una scheda contestata, ma evidentemente ad esso devoluta, l'avvocato Francesco Spano avrebbe vinto nel ballottaggio il suo avversario di un solo voto, cioè con voti 243 contro 242.

Dai verbali appare ogni cosa seguita regolarmente. Soltanto si diè atto di una protesta di sei elettori, la quale, controfirmata dai membri dell'ufficio, venne inserita nelle carte dell'elezione.

In questa protesta, fra gli altri appunti, è degno di nota quello in cui si dice che tre individui non iscritti nelle liste avrebbero votato in luogo di tre elettori omonimi, cioè Giovanni Masala, detto *Ioddana*, invece di altro Giovanni Masala iscritto al numero 74; Gianmaria Solinas falegname, invece dell'iscritto Gianmaria Solinas conciatore; Giovanni Solinas-Schitu, invece dell'iscritto Giovanni Solinas-Luna.

Questo fatto, colla circostanza della maggioranza solo di un voto a favore di Spano, avrebbe avuto tanto peso per determinare l'ufficio I a proporvi un'inchiesta, se, pochi giorni sono, non giungeva da Bosa una contro-dichiarazione sottoscritta dai membri che componevano

l'ufficio definitivo della sezione principale di Bosa, mercè la quale si chiarisce il fatto e contraddiconsi tutte le allegazioni contenute nella protesta dei sei elettori.

Il presidente e gli altri membri dell'ufficio elettorale affermano « essersi accertati che il Giovanni Masala era figlio di Francesco, soprannominato *Ioddana*; che con tale soprannome era stato iscritto nelle liste precedenti; che aveva preso parte alla votazione del deputato nelle anteriori elezioni, e che la semplice omissione del soprannome *Ioddana* fatta nella lista attuale non poteva escluderlo dalla votazione; che quanto all'altro Giovanni Masala, si verificava essere il medesimo non figlio di Francesco, ma di Pietro; non Masala Ioddana, ma Masala Contini; non essere stato mai elettore, nè iscritto in alcuna lista.

« Rapporto al Giovanni Solinas Luna, che, sebbene la sua madre fosse del casato *Schintu*, era però più conosciuta sotto il nome di *Solinas Luna*, perchè la prima moglie del binubo suo padre Antonio era del casato Luna, e che così erano chiamati tutti i suoi fratelli tanto germani quanto consanguinei, e nella lista era il Giovanni così designato, come pure sui ruoli delle contribuzioni; che del resto il Giovanni Solinas predetto era pure iscritto nelle liste precedenti ed aveva sempre votato.

« Infine sul Gianmaria Solinas, falegname, si verificava che il medesimo era figlio di Francesco; che con tale paternità era indicato nella lista, e non esisteva altro Solinas Gianmaria di Francesco; che la diversa indicazione della professione fatta nella lista, in cui si legge *conciatore*, doveva attribuirsi a svista od inesatta conoscenza del segretario comunale; che l'altro Solinas Gianmaria, *conciatore*, era figlio di Pietro, non era stato mai elettore, nè si presentava a votare neanche in questa elezione. »

I membri stessi dell'ufficio elettorale di Bosa aggiungono in fine qualche schiarimento intorno al loro silenzio nell'atto della presentazione della protesta, perchè venne rimessa dopo la proclamazione del deputato, e quando erano già terminate tutte le operazioni dell'ufficio.

Questa dichiarazione, nella quale più volte si cita la testimonianza del sindaco e di molti consiglieri comunali di Bosa sulla verità e notorietà delle cose in essa esposte, porta il visto dello stesso sindaco di Bosa, cavaliere Prunas, colla data del 1° gennaio 1858.

Questo documento è inoltre corroborato da una petizione in forma autentica, arrivata in Torino il 5 corrente, e sottoscritta da 28 elettori, nella quale si espongono e confermano tutte le cose dette nella dichiarazione dell'ufficio elettorale.

Epperò l'ufficio I, considerando che da una parte non si avrebbe che una semplice protesta di sei elettori, fra i quali molte persone interessate col competitore dell'avvocato Spano; dall'altra vi sarebbe una dichiarazione di tutti i membri dell'ufficio elettorale, con cui si darebbero intorno alle supposte irregolarità spiegazioni chiare, precise e pienamente soddisfacenti, le quali

hanno per se stesse maggiore autorità e possono somministrare una fiducia bastante; avuto anche riguardo alle precedenti deliberazioni della Camera in casi analoghi, vi propone la convalidazione dell'elezione del collegio di Bosa nella persona dell'avvocato Francesco Spano.

(La Camera approva.)

TECCHIO, relatore. Collegio di Carmagnola. — Ho l'onore di riferire sull'elezione del collegio di Carmagnola, in capo del conte Ignazio Costa della Torre.

Il collegio di Carmagnola si divide in tre sezioni: nella prima sono iscritti elettori 248; nella seconda, 261; nella terza, 195: totale, 704.

Il 15 novembre intervennero: nella prima sezione elettori 182; nella seconda, 190; nella terza, 145: totale, 517.

Furono annullate: nella prima sezione schede 6: nella seconda, 3: totale, 9. Sicchè il numero dei votanti si ridusse, giusta l'articolo 91 della legge, a 508.

I candidati erano quattro: il conte Ignazio Costa della Torre; il professore Domenico Berti; il consigliere Domenico Amaretti e l'avvocato Giovanni Sola.

Nessuno dei candidati raggiunse i voti richiesti dall'articolo 92, che avrebbero dovuto essere 255.

Prevalsero il conte Ignazio Costa della Torre e il professore Domenico Berti; l'uno dei quali raccolse 240 suffragi, cioè 89 nella prima sezione, 95 nella seconda, 56 nella terza; e l'altro ne raccolse 139, cioè nella prima 50, nella seconda 63, nella terza 26.

Le operazioni delle due prime sezioni, quanto al 15 novembre, appariscono regolari.

Non così della terza, nella quale risulterebbe violato l'articolo 82 della legge, in quanto si tollerò che gli elettori, anzichè ricevere i bollettini dalle mani del presidente e scrivere su quelli i rispettivi loro suffragi, consegnassero schede già scritte prima della chiamata.

Protestò contro quella violazione l'elettore Giovanni Capello. Il verbale prova la violazione *in fatto*. L'ufficio, a sua discolpa, afferma nello stesso verbale che « *pria che avesse principio la votazione fu unanime dell'assemblea l'esternato desiderio di poter rimettere il rispettivo voto già scritto prima della chiamata per parte di alcuni elettori, al che venne dall'ufficio data la tolleranza già altra volta praticata.* »

Ebbe luogo nel 18 novembre il ballottaggio tra il conte Ignazio Costa della Torre e il professore Domenico Berti.

I voti si ripartirono nel numero di 298 in favore del primo e 223 in favore dell'altro.

Il conte Ignazio Costa della Torre fu proclamato deputato.

Ma nella prima e nella terza sezione erano state presentate alcune proteste, delle quali è d'uopo dar conto alla Camera.

Al verbale 18 novembre della prima sezione è unita una protesta così concepita:

« L'elettore Giuseppe Ferrero, farmacista, chiede all'ufficio concedersi testimoniali della protesta che pre-

senta non essersi pubblicato nel comune di Villastellone l'avviso del presidente dell'ufficio centrale di diffidamento degli elettori che non era riuscita al primo squittinio la nomina del deputato in capo ad alcun candidato, e che perciò ai 18 andante avrebbe avuto luogo una seconda votazione; motivo per cui non tutti gli elettori di quel comune sono intervenuti a dare il loro voto. »

Al detto verbale della prima sezione è pur unita altra protesta, così concepita:

« Il notaio Pietro Craveri di Sebastiano protesta perchè non siasi chiamato il certificato alla porta d'ingresso agli elettori, come prescrive l'articolo 80 della legge, e per conseguenza siensi introdotti individui non elettori ad avere parte nella votazione; e chiede all'ufficio concedergli testimoniali. »

L'ufficio diede atto della presentazione di quelle due proteste e le mandò unire al verbale, munite (come sono) del *visto* del presidente, dei quattro scrutatori e del segretario; ma non ha pronunciato nè sopra l'uno nè sopra l'altro di quegli incidenti.

È anzi notevole, per ciò che concerne la prima protesta, che il verbale *sedici* novembre della sezione principale, dopo avere annunciati alla presenza dei presidenti delle altre sezioni i due candidati che avevano ottenuto il maggior numero dei voti, si esprime in questi termini: « E si è dichiarato convocato il collegio pel giorno 18 corrente novembre... e si diede atto ai presidenti delle altre sezioni dell'esito dello squittinio onde posano a loro volta avvisare gli elettori delle proprie sezioni per il loro intervento alle operazioni del ballottaggio. »

E così, da un lato, pareva che si reputasse necessario l'avviso pel ballottaggio; e dall'altro lato, non solo non consta che l'avviso sia stato pubblicato, ma la protesta del Ferrero ed il silenzio dell'ufficio a petto di quella lasciano credere che la pubblicazione non sia seguita.

Per ciò poi che concerne la seconda protesta, devesi avvertire che al verbale 18 novembre fu altresì unita una controprotesta dello scrutatore canonico Barbì, della quale ecco il tenore:

« Il sottoscritto nella sua qualità di scrutatore della prima sezione del collegio di Carmagnola, mentre riconosce l'articolo 80, che vuole chiamato a ciascun elettore il certificato di iscrizione per essere ammesso alla votazione, osserva come dall'anno 1848 in simili circostanze non siasi praticata mai una tale osservanza della legge, ma solo si riconobbero gli elettori alla chiamata del signor presidente; domanda all'ufficio concedergli testimoniali della presente protesta. »

Nel verbale della terza sezione il notaio Capello presentò la protesta che si trascrive:

« Il notaio G. A. Capello dichiara di emettere il suo voto senza pregiudizio alla sua protesta fatta domenica 15 andante in occasione dell'assemblea di questa sezione elettorale, in riguardo alla irregolarità e conseguente nullità con cui si addivenne alla votazione, contraria al disposto e allo spirito della legge, per non avere la

maggior parte degli elettori, alla chiamata del presidente, ricevuta dalle mani del medesimo la scheda, indi scriverla o farla scrivere da persone confidenti, ma bensì si presentarono colla scheda loro scritta fuori dell'assemblea che ricevettero da persone intriganti per far trionfare il loro partito, ed in tal modo venne carpita la buona fede di cotali elettori, la maggior parte persone idiote, che erano, od ignari del loro voto, od indotti con iscrupoli da quelle persone che li raggiravano, per modo che con simile votazione vennero forse esclusi candidati integerrimi, che avrebbero rapportati voti bastanti o per essere eletti o portati in ballottaggio.

« Ravvisa pertanto essersi quest'ufficio attribuita una facoltà che la legge non gli dava nell'aver iniziato ed accordato il modo della votazione anzidetto, e tanto meno poteva esso e l'assemblea allontanarsi dallo spirito della legge al riguardo.

« Rinnova perciò la sua protesta, come avanti fatta, d'irregolarità nella seguita votazione, e conseguente nullità della medesima, instando venga da chi spetta dichiarata nulla la elezione definitiva del rappresentante il collegio di cui fa parte questa sezione. »

E l'ufficio della terza sezione rispose :

a) Che ei non conosce se sia vero l'asserto che abbia l'ufficio iniziata la votazione che ebbe luogo nel senso chiesto dall'assemblea nell'indicato giorno;

b) Che non gli consta che i voti siano stati scritti fuori della sala dell'assemblea.

È per altro manifesto che tali risposte non fanno venir meno la prova che emana dal verbale 15 novembre, e dalle stesse allegazioni che allora l'ufficio scriveva a propria discolpa.

Del resto, fu trasmessa alla Camera un'altra protesta sottoscritta da parecchi elettori, ed autenticata dal sindaco di Poirino (capoluogo della terza sezione), nella quale si legge « che quasi tutti gli elettori della sezione si portarono, alla chiamata del presidente, a votare col loro bollettino già scritto, e che prima della chiamata tenevano già in iscarsella; e che nel giorno 15 vari elettori di detta sezione, fra cui i sottoscritti, si presentarono all'ufficio della Presidenza, dichiarando volere appoggiare la protesta di nullità del detto notaio Capello, chiedendo concedersi atto a mente della legge; ma che non venne quella dichiarazione accettata, osservando l'ufficio che non erano più in tempo utile per presentarla. »

Per ultimo, vari elettori della sezione di Carmagnola con istanza 14 dicembre 1857, autenticata dal sindaco, premettendo « che il perno delle libere istituzioni è la libertà di coscienza nelle elezioni dei deputati al Parlamento « rappresentano » che nel collegio (di Carmagnola) non si è proceduto con quella libertà che all'uomo da Dio è concessa, e che andando alla vera sorgente di questa elezione e degli incitamenti usati, credono possasi con tutto fondamento dire nulla. »

Il IV ufficio della Camera ha considerato :

Che, quantunque il silenzio dell'ufficio della sezione prima circa la protesta Ferrero faccia presumere che

non abbia avuto luogo la pubblicazione dell'avviso pel ballottaggio, la mancanza di tale pubblicazione non induce nullità delle operazioni elettorali;

Che, quantunque il silenzio dell'ufficio della stessa sezione sulla prima parte della protesta Craveri faccia presumere che agli elettori non sia stato chiesto all'ingresso nella sala il certificato d'iscrizione, e quantunque la controprotesta dello scrutatore Barbìè assicuri che il certificato non venne chiesto, anche questa mancanza riesce insufficiente a pregiudicare la validità dell'elezione;

Che sui raggiri denunciati dal notaio Capello colla seconda protesta, e sulle lagnanze di violata *libertà di coscienza* mosse coll'ultima istanza 14 dicembre, non possa aprirsi l'adito ad inchiesta, perchè quella denuncia e quelle lagnanze non propongono fatti concreti e specifici.

In primo luogo:

Che la elezione sia nulla, attesa la violazione dell'articolo 82 della legge, denunciata dal notaio Capello nel verbale 15 dicembre, provata dallo stesso verbale, e confermata dalla seconda protesta Capello, 18 novembre, e della successiva protesta di parecchi elettori di Poirino;

Che a sanare quella nullità non giovi punto l'allegazione dell'ufficio elettorale *che, prima che avesse principio la votazione, l'assemblea aveva esternato unanime il desiderio* che venissero ammessi i bollettini non distribuiti dal presidente e scritti prima della chiamata;

Che, in fatto, l'unanime desiderio non possa reputarsi provato per l'allegazione dell'ufficio, il quale parlava a propria discolpa;

Che anzi la allegata *unanimità* sia smentita dalla osservazione che certamente, *prima che avesse principio la votazione*, non furono presenti tutti gli elettori che poi risposero alla prima ed alla seconda chiamata, e (in particolare) non fu presente l'elettore Capello, che intervenne, come ha notato il verbale, solamente alla seconda chiamata;

Che, in diritto, l'assemblea elettorale non avrebbe potuto, neanche con unanime voto, immutare le disposizioni della legge, tra le quali è precipuo l'articolo 82, che tende ad assicurare la libertà, la sincerità, la autenticità dei suffragi.

In secondo luogo:

Che, qualora la Camera non credesse di dover annullare la elezione per la violazione dell'articolo 82, abbia ad ordinarsi un'inchiesta per rilevare se nel giorno del ballottaggio, come apparirebbe dalla seconda parte della protesta Craveri e dal silenzio dell'ufficio sulla medesima, nella prima sezione *abbiano preso parte all'elezione individui non elettori*.

In nome pertanto del IV ufficio si propone :

1° L'annullamento dell'elezione fattasi nel collegio di Carmagnola;

2° Ed in via subordinata, ove non venisse accolta la conclusione principale, l'inchiesta sul fatto testè indicato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio...

VALLAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VALLAURI. Prego anzitutto l'onorevole relatore ad essermi cortese d'una risposta a tre domande che sono per fargli. La prima tende a sapere quale sia il nome del capoluogo della seconda sezione del collegio di Carmagnola; giacchè non mi venne fatto di rinvenirlo nella elaborata sua relazione. Colla seconda vorrei conoscere quale sia il numero dei voti ottenuti dal signor consigliere Amaretti e dal signor avvocato Sola, perchè anche questo non si legge nella relazione. La terza domanda poi è di molto maggiore momento; e vorrei con essa ottenere dall'onorevole Tecchio una spiegazione di un brano della sua relazione, il quale potrà essere chiaro per altri, ma a me pare molto duro a intendersi, ed è questo:

« Prevalsero il conte Ignazio Costa della Torre ed il professore Domenico Berti, l'uno dei quali raccolse 240 suffragi, l'altro 139. »

In verità, quando il relatore dice *l'uno* ottenne 240 voti, non so se sia il conte Costa che abbia la maggioranza dei voti, ovvero il professore Domenico Berti, poichè *l'uno* tanto si riferisce al conte Costa, quando al signor Berti. E siccome importa assaissimo che si conosca a chi spetti la maggioranza dei voti, così credo di non fare una domanda inutile all'onorevole relatore.

TECCHIO, relatore. Rispondo subito alle tre domande dell'onorevole Vallauri.

Quanto alla prima, che riguarda il nome della seconda sezione, non posso dirlo, perchè pare che quella sezione non abbia nome particolare, ovvero che anche essa appartenga come la prima sezione al comune di Carmagnola.

Nei verbali è detto *seconda sezione*, e non più.

La terza sezione ha il nome di sezione di Poirino, come è già detto nella relazione.

Quanto alla seconda domanda che riflette il numero dei voti dati nel 15 novembre al consigliere Amaretti ed all'avvocato Sola, dirò che il primo ebbe voti 63 e 55 il secondo.

Quanto alla terza, cioè se il conte Ignazio Costa della Torre o piuttosto il professore Domenico Berti avesse ottenuto i 240 suffragi, mi basterà notare che nella relazione è nominato prima il conte Della Torre, e poi il professore Berti, e che successivamente è scritto che *l'uno* raccolse 240 suffragi e *l'altro* 159. Ho sempre creduto che la parola *l'uno* si riferisca al primo, e la parola *l'altro* indichi il secondo. (*Rumori a destra*)

Ad ogni modo, se l'espressione è dubbia, dichiaro che appunto i 240 voti furono conseguiti dal conte Ignazio Costa della Torre.

Voci al centro. Avanti! avanti!

VALLAURI. Premessi i dovuti ringraziamenti alla cortesia del signor relatore, dico essere massima adottata nella verificaione dei poteri della presente Legislatura, che la violazione delle formalità le quali non vi-

ziano radicalmente l'elezione non debba tenersi per causa di annullamento.

Or bene, la proposta di annullare l'elezione del collegio di Carmagnola si fonda appunto sulla violazione di una formalità dell'articolo 82 della legge elettorale, cioè sulla illegale distribuzione delle schede fattasi agli elettori prima della chiamata nella sezione di Poirino. Epperò, quando la Camera non voglia dipartirsi dalle deliberazioni prese questi giorni passati, parmi che debba rigettare affatto queste conclusioni.

E tanto più le deve respingere, perchè, quand'anche si tenessero per non validi tutti i 56 voti ottenuti dall'onorevole conte Costa nella sezione di Poirino, tuttavvia egli avrebbe ancora una maggioranza di 45 voti sul suo competitore.

Rimane ora la proposta sussidiaria dell'inchiesta, la quale si riferisce all'articolo 80 della legge, con cui si prescrive che nessuno possa essere ammesso nella sala elettorale se non presenta il certificato d'iscrizione.

Ma, o signori, dopo il convalidamento della elezione dell'onorevole Parodi e di quella del collegio di Mondovì, la Camera non potrebbe ragionevolmente ammettere questa proposta.

Per la qual cosa, contro le conclusioni dell'ufficio IV, io propongo alla Camera di convalidare l'elezione dell'onorevole conte Ignazio Costa della Torre.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha la parola.

TECCHIO, relatore. Diceva l'onorevole preopinante che le violazioni di formalità che non viziano radicalmente l'elezione, non debbono recarsi siccome titoli di nullità, e che tale è la giurisprudenza adottata da questa Camera.

Io risponderò che appunto la formalità della quale si tratta è una di quelle la cui violazione vizia radicalmente l'elezione. Imperciocchè qui non si tratta già solamente di schede che siano state distribuite dal presidente nella sala elettorale prima della chiamata degli elettori, e che dai singoli elettori siano state prima della rispettiva chiamata scritte nella sala medesima; qui la specie di fatto è al tutto diversa; qui si tratta di schede che erano portate dagli elettori già scritte, e quindi consegnate all'ufficio quando si faceva l'appello.

Questa è la specie di fatto che diede luogo alla protesta del notaio Capello, e poi di altri molti con lui; questo è il fatto che venne riconosciuto come vero dallo stesso ufficio della sezione di Poirino, il quale solamente siscusò, allegando che tale era stato l'unanime desiderio dell'assemblea prima che si cominciasse la votazione.

Dell'allegato *unanime desiderio* credo di avere parlato abbastanza nella relazione. In primo luogo, esso non può essere vero nel fatto, perchè tutti certamente gli elettori che votarono nei due appelli non erano presenti prima che si cominciasse la votazione. Ho poi soggiunto in diritto che nessuna assemblea, per qualunque unanime, può mutare la disposizione d'una legge di ordine pubblico, quale è quella che è sancita nell'articolo 82 della legge elettorale.

Del resto, se è vero, come è verissimo, che questa

violazione ha viziato le operazioni tutte della terza sezione, sarà altrettanto vero che l'elezione debb'essere annullata.

E quand' anche si volesse esaminare se i voti della terza sezione abbiano potuto influire sull'esito dello scrutinio del 15 novembre, sarebbe facile scorgere come quei voti avrebbero potuto, regolarmente, raccolti, portare essenzialissime differenze. Per verità, il professore Berti aveva ottenuti 50 voti nella prima sezione, e 63 nella seconda che sono 113: se a lui si fossero attribuiti tutti i 145 della terza, ei sarebbe stato non già in ballottaggio, ma eletto egli medesimo in quel primo giorno, giacchè all'elezione bastavano 255 voti, e in questa ipotesi ei ne avrebbe avuti 258...

VALLAURI. Pare che non sono che 139.

TECCHIO, relatore. Ripeto che i 50 della prima sezione ed i 63 della seconda formano 113; che nella terza intervennero 145 elettori; e se i costoro voti si aggiungono ai 113, se ne hanno certamente 258.

All'incontro se i 145 voti della terza sezione si fossero dati al consigliere Amaretti, questi sarebbe stato in ballottaggio in luogo del Berti.

E finalmente se i 145 voti della terza sezione si fossero dati all'avvocato Sola, questi sarebbe stato in ballottaggio invece del Berti e dell'Amaretti.

Non può adunque essere più evidente che la rilevata irregolarità, anche per le conseguenze che le sono inerenti, deve avere assolutamente viziata l'elezione.

Avverto che dell'*inchiesta* è meglio per ora di non parlare: essa non venne proposta dall'ufficio IV se non che *in via subordinata*: è dunque ragionevole che prima di tutto si discuta la tesi principale, riservandoci poi di parlare della subordinata, quando la prima venisse decisa in senso contrario alla conclusione dell'ufficio.

VALLAURI. Io leggo nella relazione: « uno dei quali raccolse 240 suffragi, cioè 89 nella prima sezione, 95 nella seconda, 56 nella terza. » Ora io ripeto che, quantunque questi 56 voti si volessero annullare, tuttavia al conte Costa rimarrebbero ancora 45 voti di più del suo competitore.

TECCHIO, relatore. Scusi, la questione non è qui. È verissimo che nella terza sezione il conte Costa ebbe 56 voti, ma se invece i voti si fossero regolarmente raccolti, chi è che possa assicurare che tutti i 145 voti della terza sezione non sarebbero stati dati all'uno od all'altro dei suoi competitori?

VALLAURI. Mi pare che non sia questa una conseguenza naturale. Si tolgano pure tutti i 56 voti al conte Costa e si diano a qualunque altro dei competitori. Questi 56 voti non faranno mai che altri possa venire in ballottaggio col conte Costa.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Allora metto ai voti le conclusioni dell'ufficio.

CAIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAIS. Farò una sola osservazione. Nell'elezione di Monforte si verificò un caso quasi identico.

Voci dal centro. Quasi! quasi!

CAIS. È quasi identico in quanto alla sostanza; poichè, se ben mi ricordo, furono fatti due appelli; nel primo furono distribuite le schede (anzi la relazione diceva *simultaneamente*): ma dopo che tutti gli elettori ebbero la scheda, è chiaro ed anzi risulta dalla stessa relazione che i medesimi nel secondo appello non vennero a scrivere il nome sul tavolo a ciò destinato, ma che tale chiamata fu fatta solo per ritirare le schede già scritte.

CAPRIOLO. Domando la parola.

CAIS. Dal verbale poi non apparisce neanche se questi elettori siano sempre stati nella sala, o se ne siano usciti; consta soltanto che nel secondo appello furono chiamati a portare le schede.

Il caso è quasi identico, perchè la formalità della legge non è adempiuta sia nel caso che la carta sia data dal presidente, sia che se ne porti altra.

In quanto a quello che si disse che, portando gli elettori il bollettino scritto, si potesse fare qualche pressione, io osservo che la stessa cosa può succedere quando gli elettori non scrivono il nome quando si fa l'appello, ma ciò fanno chi di qua, chi di là ed anche fuori della sala.

BATEZZI, ministro dell'interno. Dappoichè venne citato il fatto relativo all'elezione di Monforte, mi ricordo di aver presa la parola in quella circostanza per dare una spiegazione.

Mi sovvengo precisamente che in quella occorrenza l'onorevole Genina voleva prendere atto dell'ammissione dell'ufficio, il quale opinava che l'elezione fosse valida non ostante che le schede fossero portate da vari elettori nella sala elettorale senza appello, e mi ricordo che allora mi alzai ed ho detto: « Se la cosa fu in questi termini, l'elezione non è valida, » ed ho chiesto una spiegazione per conoscere se realmente le schede erano portate nell'ufficio oppure fossero state consegnate dal presidente.

Allora il relatore rispose che vi era stata per parte del presidente ai singoli elettori la consegna delle schede, e che si erano fatti due appelli: l'uno per consegnare i bollettini in bianco agli elettori, l'altro per rimettere le schede scritte a mani del presidente, senza che gli elettori uscissero dalla sala. L'operazione della scritturazione delle schede si fece nell'ufficio medesimo.

Così è evidente che non vi è stata violazione sostanziale nelle disposizioni della legge, perchè questa statuisce che vi debba essere consegna della scheda all'elettore per parte del presidente, restituzione della medesima a mani di questo per parte dell'elettore.

Ora queste due operazioni furono eseguite; invece nel caso di cui si tratta non ebbe luogo nè l'una nè l'altra, perchè la scheda non fu consegnata dal presidente all'elettore, non fu scritta nell'ufficio, non fu rimessa nel modo voluto dalla legge a mani del presidente.

Vede dunque l'onorevole deputato che il caso è assolutamente diverso; che nella circostanza a cui ha accennato l'onorevole preopinante, vi fu convalidazione

TORNATA DELL'8 GENNAIO 1858

della nomina perchè non fu violata la legge; in questo caso invece l'infrazione di questa è flagrante e parmi che la Camera debba annullare l'elezione.

CAPRIOLO. Io non so darvi ragione del come si possa trovare identità tra il caso che ora si discute e quello dell'elezione di Monforte. Fu detto bensì nella relazione che le schede furono distribuite *simultaneamente*, ma fu detto solo per esprimere che le schede furono distribuite addirittura a tutti gli elettori, e mi ricordo di aver tosto soggiunto che non fu però permesso ad essi elettori di riempire le loro schede se non sul tavolo apposito ed alla vista e in presenza dell'ufficio; l'ho ripetuto due o tre volte: ciò è tanto vero che i protestanti non richiamavansi già perchè venissero le schede *riempiute* fuori della sala e della vista dell'ufficio; ma perchè principalmente, a causa di quella simultanea distribuzione delle schede, si erano fatti tre appelli, uno per distribuire esse schede, un secondo per richiamarle, ed un terzo per soddisfare alla legge che richiede altro appello un'ora dopo il mezzogiorno.

Dicevano i protestanti che la legge ammettendo solo due chiamate, quella *terza* costituiva perciò un'irregolarità, che doveva rendere nulla l'elezione. Il VI ufficio non seppe ravvisare questa irregolarità sì grave da annullare la nomina: gli elettori ricevevano la scheda bianca e la riempivano alla presenza ed alla vista dell'ufficio; non uscivano dalla sala, ma stavano al loro posto finchè venivano chiamati; chiamati recavano la loro scheda nell'urna. Ciò avveniva tanto nel primo quanto nel secondo scrutinio.

È ben vero, e risulta dalle controproteste, che fuvi chi adoperò a condurre fuori della sala alcuni elettori, ma è pur vero che il presidente, essendosene avveduto, lo impedì, e costrinse ognuno a stare al suo posto, cioè a dire a stare nella sala.

La vigilanza pertanto dell'ufficio fu tale che non poterono aver luogo quelle irregolarità che si temevano e che ora si vorrebbero opporre.

GENINA. Quanto ha detto l'onorevole ministro è esatto; ma se io non gli ho più replicato in quell'epoca, si è perchè essendosi letta la protesta che era stata sporta contro quella elezione, mi sembra, se la memoria non mi falla, che in essa si diceva che gli elettori erano anche usciti dalla sala... (*No! no!*)

Mi permettano. Mi sembra che si diceva questo, e che poi gli stessi elettori fossero rientrati. Sta bene che l'onorevole relatore diceva che ciò non era vero, ma la protesta si è letta qui alla Camera, e tutti hanno potuto sentirla. Io pregherei quindi l'onorevole presidente di far ricercare questa protesta che trovasi negli atti, e di ordinarne la lettura; così si vedrà che realmente nella protesta si diceva che alcuni elettori, ricevuto il bollettino e dopo il primo appello, erano usciti dalla sala ed avevano fatto scrivere il nome, e che poi rientrati avevano consegnata la scheda. Io allora credetti che, siccome vi era stata una prima chiamata, e che si era violata la legge, in forza della quale gli elettori avrebbero dovuto scrivere sul tavolo designato dalla presidenza, e

che ciò nondimeno la Camera non ha voluto tener conto di questa circostanza, io credetti che la Camera volesse passar sopra a questo inconveniente.

Io faccio dunque istanza affinché si legga la protesta fattasi contro l'elezione di Monforte.

CAIS. Io non ho qui gli atti ufficiali (perchè non credeva che si riferisse oggi su questa elezione), ma mi ricordo che si diceva che si è fatto il secondo appello per ritirare le schede, e non si disse che queste fossero state scritte sul tavolo, come vuole la legge.

Io credo che la sostanza della legge stia non tanto nell'atto dell'elettore che prende la scheda, quanto nello scrivere che egli faccia il nome del candidato in presenza dell'ufficio. Ora, se la memoria non mi tradisce, egli è questo atto appunto che non constava essersi eseguito nella elezione di Monforte.

TECCHIO, relatore. L'onorevole Cais diceva che, secondo lui, l'essenza della legge consiste in ciò che la scheda si scriva nell'aula elettorale ed alla presenza dell'ufficio. Ora appunto per questo egli deve riconoscere che qui fu violata l'essenza della legge, poichè i voti erano scritti fuori della sala e portati dagli elettori in saccoccia, senza che prima fosse avvenuta distribuzione di schede da parte del presidente.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Si darà la lettura del documento domandato.

Voci. Ai voti!

GENINA. Mantengo la mia proposizione.

CAIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura.

Voci. No! no!

DELLA MOTTA. Poichè si è domandata la lettura di un documento per avere una informazione, aggiungerò anche io che un caso simile si è pure già presentato nell'elezione di Biandrate, a proposito della quale si voleva pure che si fossero scritte delle schede fuori del recinto dell'elezione, e ciò non non ostante la Camera passò sopra questa irregolarità. Quindi io credo che anche per questa nomina, nella quale consta che non tutti gli elettori, ma solo alcuni hanno portato il voto già scritto, la Camera debba ammettere la validità.

BATTAZZI, ministro dell'interno. Io non ho difficoltà a che si legga la protesta, come si desidera dai sostenitori di quest'elezione; avverto però la Camera che dato anche che nella protesta si dichiarasse che alcuni elettori uscirono dalla sala, ciò non costituirebbe un caso identico al presente, poichè a fronte di quel rielamo vi era la dichiarazione dell'ufficio, la quale contesta questo fatto, e che anzi afferma il contrario; asserisce, cioè, che nessuno uscì dalla sala e che, se vi fu alcuno che volesse ciò fare, venne trattenuto, appunto perchè scrivesse in presenza del presidente e degli scrutatori il nome del candidato che egli intendeva di eleggere. Certamente la semplice dichiarazione dei protestanti non vale a distruggere l'affermazione dell'ufficio. Qui invece, o signori, non vi è una semplice protesta, vi è la ricognizione dello stesso ufficio, il quale ammette che real-

mente le schede vennero portate dagli elettori fuori della sala e vennero riportate col nome già scritto. Vede quindi la Camera quale e quanta sia la differenza che esiste tra questo e l'altro caso, dato anche che in quella protesta, a cui si accennò, si contenesse qualche lagnanza perchè le schede non furono intieramente scritte nella sala delle elezioni.

TECCHIO, relatore. Leggerò la protesta contro l'elezione del collegio di Monforte nella parte che si riferisce a questo incidente, avvertendo per altro che tale protesta non è punto autenticata da alcuna autorità.

« Rappresentano che nella sezione di Morra e nella prima votazione del 15 suddetto mese, presidenza avvocato Tommaso Borgogno, giudice del mandamento, violossi apertamente il disposto all'articolo 82 della legge elettorale, da cui viene sancito che *ogni elettore, dopo di avere risposto alla chiamata, riceve dal presidente un bollettino spiegato, sopra il quale scrive o fa scrivere da un altro elettore di sua scelta il suo voto: piegato poscia il bollettino, lo consegna a mani del presidente, che lo pone nell'urna a tal uopo destinata*, disponendo così di tali atti come consecutivi, non interrotti e facienti come un solo atto dopo una sola chiamata: in prova del che all'articolo 84 la chiamata prescritta per un'ora dopo mezzogiorno si dice chiamata seconda e non terza;

« Che a Morra, invece, stabilito l'ufficio definitivo ed apertasi la votazione pel deputato, si fece una prima chiamata degli elettori e fu data a tutti e ciascheduno la scheda in bianco. Intanto gli elettori muniti di essa scheda, altri scrivevano qui, altri cercavano di scrivere là e non potevano, altri uscirono fuori della sala, onde la cosa passò molto confusamente;

« Dopo un certo tempo furono chiamati la seconda volta gli elettori onde riportassero il bollettino scritto a mani del presidente;

« Scopertosi facilmente come non fosse stato eseguito il disposto all'articolo 82 e come il ripiego di quella doppia chiamata ispirasse sospetto che fossesi potuto dare agli elettori, nell'intermezzo delle due chiamate, la scheda già scritta in capo al signor Daziani onde riportarla al presidente;

« Venuto il ballottaggio del 18 novembre, un elettore, membro dell'ufficio, si alzò e fece istanza per la scrupolosa osservanza del precitato articolo 82; allora il signor presidente, con aria severa, gli rispose netto netto che a Morra si aveva consuetudine in contrario, che s'intaccasse, se si voleva, la validità della votazione, comandando frattanto che si facesse il primo appello per la distribuzione dei bollettini in bianco, riservandosi una seconda chiamata per riportarli scritti sì e come venne fatto al 15;

« Che un tavolino preparato per iscrivervi sopra era bensì separato dalla tavola dell'ufficio, ma posto alla estrema parte della sala e ad esso stavano appoggiati vari elettori, i quali potevano comodamente vedere ciò che scrivevasi sul bollettino;

« Certo Michele Prando, elettore campagnuolo, il

quale propose di far allontanare almeno un poco gli elettori da quel tavolo, venne rimproverato dal prelodato signor presidente, atteggiato a rabbuffi, perchè non avesse domandato prima la parola;

« Ad uno scrutatore che tentò chiarire quale fosse la domanda del male accolto Prando, il presidente diede a piena voce dell'*imprudente*: lo scrutatore si contentò di dire: dunque, se non posso parlare nell'interesse degli elettori all'appoggio della legge, perchè mi chiamò a sedere all'ufficio? E, misurando coll'occhio l'aria sdegnata del presidente e la presenza minacciosa dei carabinieri appostati sulla porta aperta della sala, non disse di più;

« Gli elettori, siccome avvenne ai 15, dovettero cercarsi alla rinfusa un luogo per iscrivere le loro schede, giacchè al tavolino apposito facevano imponente ala il medico, lo speciale Tarditi, il quale avrebbe dovuto sedere terzo scrutatore, ma fu dato per assente, il zio materno del giudice presidente, e quindi avvenne che buona parte degli elettori dovettero scrivere molti assieme alla tavola stessa dove sedeva l'ufficio, contro il disposto del secondo alinea del ripetuto articolo 82. »

VALLAURI. Nella protesta letta pur dianzi si dice in termini espressi che alcuni degli elettori scrivevano in un luogo, altri in un altro e che parecchi di loro uscirono dalla sala elettorale per iscrivere la loro scheda. Parmi che qui vi sia la stessa violazione della legge che si censura nell'elezione di Carmagnola.

In questa si dice dai protestanti che alcuni portarono le schede già scritte; in quella di Monforte si dice che parecchi elettori uscirono per iscriverle fuori della sala elettorale.

Io non vedo quale differenza vi passi tra l'uno e l'altro caso.

TECCHIO, relatore. La protesta non dice che siano usciti a scrivere; dice bensì che *alcuni elettori uscirono dalla sala, onde la cosa si passò molto confusamente*, ma non accenna che questi elettori usciti abbiano scritte le schede fuori della sala e sieno poi rientrati a consegnarle all'urna elettorale.

VALLAURI. Vorrebbe rileggere? (*Rumori — Basta!*) Credo che la mia domanda non è indiscreta; si tratta di un caso precisamente identico. (*Rumori*)

TECCHIO, relatore. Avvertirò poi che contro quella protesta vi erano controproteste sottoscritte da molti elettori e autenticate dal sindaco...

VALLAURI. (*Interrompendo*) Io osservo che...

PRESIDENTE. Lasci continuare il relatore. Ora ella non ha la parola; l'avrà al suo turno, se la Camera vorrà concedergliela, poichè ha già parlato quattro volte.

TECCHIO, relatore... le quali negavano le circostanze allegate nella protesta; che d'altro canto il verbale dell'ufficio stabiliva che gli elettori ricevettero le schede dal presidente, che scrissero su quelle il loro voto e quindi al presidente le consegnarono.

Nel caso presente invece lo stesso verbale prova espressamente la seguita violazione della legge.

TORNATA DELL'8 GENNAIO 1858

CAPRIOLO. Dirò solo brevi parole.

Debbo osservare che, quantunque nella protesta si faccia menzione in genere di elettori che avrebbero scritto qua e là il loro voto, bisogna pure avvertire che nell'alinea successivo letto dal signor relatore trovasi fatto cenno particolarmente alla circostanza del *tavolo separato*, con richiamo degli stessi *elettori protestanti* che fosse questo tavolo per modo sorvegliato, che tornava malagevole di esercitare liberamente il diritto di elettore. Ma se lagnansi questi elettori della situazione del tavolo e della difficoltà di scrivere il loro voto su di esso, mostrano all'evidenza come non fosse e non sia che le schede venissero riempite altrove che sul tavolo apposito, e come per conseguenza non fosse che alcuni scrivessero in un sito, altri in un altro, ed anche fuori della sala.

Del resto, a smentire quest'asserzione, stavano e stanno le controproteste che si presentarono in numero di tre, e non di *una sola* come disse il relatore, e che tutte erano avvalorate dalla firma di cinquanta o sessanta elettori e che erano tutte autentiche.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio, le quali sono per l'annullamento dell'elezione del conte Costa della Torre.

(Sono approvate.)

La seduta è levata alle 5 1/2.

Ordine del giorno per la seduta di domani:

Continuazione della verifica dei poteri.